

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
680° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	9
4 ^a - Difesa	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	28
7 ^a - Istruzione.....	»	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	38
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	63
10 ^a - Industria.....	»	73
11 ^a - Lavoro.....	»	79
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	92

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	3
---	------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag.	93
--------------------------	------	----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	95
-------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	101
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	106
Schengen.....	»	110
Infanzia.....	»	116

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	117
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	121
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	»	128

CONVOCAZIONI	Pag.	129
--------------------	------	-----

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

1^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Carratelli e per i beni e le attività culturali D'Andrea e Carli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 7^a Commissione, PAPPALARDO, il quale segnala preliminarmente come il testo approvato dalla Camera dei deputati, caratterizzato da una ricca varietà di profili, si configuri altresì quale tipica legge di spesa; d'altra parte esso è fortemente atteso, come attestano le numerose sollecitazioni pervenute per una rapida approvazione.

Egli passa quindi ad illustrare analiticamente l'articolato: l'articolo 1 enuncia le finalità, consistenti nel finanziamento statale a favore di interventi di recupero di monumenti e valorizzazione di aree di pregio storico-culturale e ambientale i quali siano inseriti in programmi triennali. La legge intende altresì consentire l'attuazione dei progetti presentati ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270 (relativa ai cosiddetti percorsi giubilari fuori del Lazio) e non finanziati da questa. Il relatore ricorda infatti che quella legge ha portato alla presentazione di circa 7.000 progetti, solo 1.200 dei quali hanno potuto essere finanziati. Il testo in esame prevede dunque che, in sede di prima applicazione, sia approvato un programma

annuale, riservato agli interventi predisposti ai sensi della suddetta legge n. 270 ma non finanziati da quest'ultima. Nel primo anno del successivo programma triennale i fondi disponibili saranno ripartiti a metà fra gli interventi già presentati e le nuove proposte.

L'articolo 2 individua i soggetti abilitati a proporre gli interventi, facendo rinvio alla citata legge n. 270: si tratta di amministrazioni, enti pubblici e soggetti previsti dal Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

L'articolo 3 illustra i settori di intervento: si tratta del restauro e del risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico (qui il relatore segnala una parziale sovrapposizione con altri programmi e una interferenza con le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali), il ripristino e il recupero di antichi tracciati, la realizzazione o il miglioramento della ricettività a medio e basso costo finalizzata alla valorizzazione turistica di aree di interesse culturale o ambientale. I suddetti interventi comprendono l'adeguamento alle normative antincendi, antisismica e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta quindi – rileva il relatore – di una gamma di campi di intervento molto ampia.

Illustra quindi analiticamente le procedure previste per l'approvazione dei programmi e il conseguente finanziamento statale agli interventi inseriti negli stessi, finanziamento che comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile. Il relatore dà infine conto delle risorse finanziarie predisposte, destinate ad affluire in un apposito fondo presso il Ministero dei lavori pubblici.

In conclusione, pur segnalando che il testo presta alcuni aspetti problematici, ribadisce che esso ha suscitato forti aspettative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

618^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARCHETTI informa la Commissione che in assenza del presidente Villone le relative funzioni saranno svolte dal senatore Besostri.

Si apre la discussione.

Il senatore PASTORE rammenta i termini della complessa vicenda che ha dato luogo all'emanazione del decreto-legge: la nota sentenza della Corte di cassazione contiene un principio, formulato per la verità in termini piuttosto sfumati, riferito alla possibile eccezione di nullità, da far valere nel giudizio di merito, riguardo a mutui che hanno assunto nel tempo carattere usurario. D'altra parte, lo stesso giudice di legittimità evoca una nullità solo eventuale, rimettendo la conseguente valutazione al giudice di merito. Tutto ciò va ricondotto alla questione concernente la natura di obbligazione autonoma da attribuire agli interessi corrisposti per un mutuo, ciò che renderebbe applicabile anche la norma sopravvenuta alla stipulazione negoziale realizzata a suo tempo. In particolare, la normativa penale sull'usura non si riferisce solo alla promessa di vantaggi usurari ma anche alla corresponsione in concreto di interessi usurari: di conseguenza, in base a quella normativa anche gli interessi maturati prima ma percepiti successivamente alla riforma della disciplina dell'usura, po-

trebbero avere natura usuraria se eccedenti il limite stabilito dalla legge. Il decreto in esame non si limita a definire una norma interpretativa per situazioni speciali relative a rapporti di mutuo già in atto prima della legge di riforma sull'usura, ma introduce una normativa a regime, innovando l'articolo 644 del codice penale in quanto ne limita la fattispecie incriminatrice all'origine del rapporto, escludendo la natura usuraria degli interessi se questi l'hanno conseguita in un momento successivo. Senz'altro si tratta di un'operazione legislativa possibile e legittima, ma ciò che può suscitare una riserva è lo strumento normativo adottato dallo scopo, quello del decreto-legge. Allo stesso modo, ma con aspetti problematici meno rilevanti si modifica simmetricamente la disciplina civilistica di riferimento. Occorre verificare, pertanto, se vi siano requisiti di equilibrio e ragionevolezza in un simile intervento normativo, requisiti da riscontrare oltre la questione della retroattività e da valutare, ad esempio, in ragione della opportunità o meno di limitare le nuove norme ai soli mutui a tasso fisso. In proposito, egli ricorda che la citata sentenza della Corte di cassazione è stata pronunciata per un caso di mutuo a tasso variabile, in cui il concreto sviluppo del meccanismo di variabilità del tasso di interesse aveva dato luogo al superamento della soglia usuraria. Conclusivamente ritiene che per quanto di competenza della Commissione, dovrebbero essere indicate alle Commissioni di merito i parametri di riferimento in cui può operare la legislazione in esame, anche in sede di conversione del decreto-legge.

Il senatore PELLEGRINO osserva che la scelta compiuta con il decreto-legge sembra un atto dovuto, per correggere gli effetti di una decisione della Corte di cassazione che ha suscitato notevoli perplessità proprio alla stregua di un fondamentale principio costituzionale, quello di legalità in materia penale: in base ad esso, infatti, il mutuo può essere usurario se le relative condizioni si realizzano nel momento della stipulazione, non in quello dell'adempimento. D'altra parte, nel sistema creditizio il soggetto che chiede l'adempimento è diverso dal soggetto che ha stipulato ed è privo del potere di negoziazione. In ogni caso, va anche considerato che l'incertezza determinata dalla sentenza della Corte di cassazione giustifica l'intervento legislativo d'urgenza. Circa i profili di diritto civile ricorda che quando il tasso corrente di interesse varia in modo tale da rendere usurario il tasso effettivo al di là di quanto pattuito in origine, non si dovrebbe far riferimento alla nullità sopravvenuta ma alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che dipende anzitutto da un'iniziativa della parte interessata e comporta la possibilità di riequilibrare il sinallagma contrattuale ad opera della controparte. Dunque, non sembra illegittima la sostituzione legislativa alla parte che potrebbe chiedere la riduzione del tasso d'interesse e a quella che deve concederla, al fine di determinare una soluzione ispirata a un principio di equità. Tutto ciò, inoltre, evoca il problema della complessiva arretratezza del sistema creditizio italiano, perché in concreto la questione sarebbe molto meno ri-

levante se fosse data la possibilità di estinguere i mutui, a condizioni non eccessivamente onerose, al fine di stipularne di nuovi a tassi non usurari.

In una breve interruzione, il senatore ANDREOLLI osserva che le condizioni onerose per l'estinzione dei mutui rammentate dal senatore Pellegrino, dipendono anche da fattori legislativi.

Il senatore PELLEGRINO conclude affermando che per quanto di competenza della Commissione si può rilevare una piena conformità alla Costituzione nel decreto-legge, perché da una parte esso ripristina condizioni di legalità sostanziale in materia penale e dall'altra tende a ricondurre a ragionevolezza ed equità i rapporti di natura civilistica, riequilibrando il sinallagma contrattuale.

Il senatore MAGNALBÒ pronuncia un giudizio radicalmente negativo sul decreto-legge. Ricorda che un giudice di merito ne ha già rimesso alla Corte costituzionale la valutazione di legittimità e deplora lo squilibrio di potere a favore degli istituti di credito nei riguardi degli utenti, squilibrio fondato su garanzie eccessive e unilaterali e sulla pressochè totale carenza di controlli. La soluzione più equa, dunque, sarebbe quella di elidere tutti i rapporti che in concreto assumono una configurazione usuraria, prescrivendo la possibilità di rinegoziare a condizioni equilibrate.

Il senatore PASTORE precisa il suo avviso circa la possibile riserva di legittimità concernente il decreto-legge: sostiene, in proposito, che la revisione della disciplina penale dell'usura è ben possibile, ma non dovrebbe essere qualificata come una interpretazione autentica, perché invece in quella disciplina è molto chiaro il riferimento alla corresponsione degli interessi quale elemento possibile e sufficiente della fattispecie penale.

Il senatore BESOSTRI, facente le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Villone, ricorda che la Giunta per gli affari europei ha valutato il decreto-legge sotto il profilo della libertà di mercato nella prestazione di servizi. Osserva, in proposito, che se non vi fossero oneri così eccessivi per l'estinzione anticipata dei mutui, la questione sarebbe assai meno drammatica. Quanto ai profili di legittimità costituzionale, occorre evitare a suo avviso ogni disparità di trattamento sia tra i soggetti mutuanti, sia tra i soggetti mutuatari, mentre per il profilo penale una normativa più favorevole con effetto retroattivo è conforme alla Costituzione e alla tradizioni di civiltà giuridica. Circa la disciplina di natura civilistica, le disposizioni in esame sono ispirate senz'altro a criteri di ragionevolezza e proporzione, mentre l'altro parametro costituzionale rilevante, quello della libertà di iniziativa economica (articolo 41), sembra sostanzialmente osservato. Circa la questione della interpretazione autentica, a suo avviso la legge sull'usura aveva una *ratio* che risulta confermata anche con l'interpretazione datane dal decreto-legge: per maggiore coerenza, tuttavia,

sarebbe sufficiente far decorrere la prescrizione dal pagamento dell'ultima rata di interessi, dato l'inevitabile sviluppo temporale del rapporto contrattuale. Allo stesso modo, l'articolo 1815 del codice civile va interpretato nel senso che l'obbligo può essere ricondotto alla corresponsione degli interessi non usurari convenuti in origine. Quanto alla garanzia effettiva dei diritti, conviene sulla priorità da assegnare all'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma segnala che il rimedio conseguente incontrerebbe in concreto limiti assai severi nel funzionamento lento della giustizia.

Il senatore ANDREOLLI ritiene opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di ridurre gli oneri eccessivi connessi all'estinzione anticipata dei mutui.

Il senatore PELLEGRINO, in un ulteriore breve intervento, richiama l'attenzione su un possibile profilo di compatibilità costituzionale del decreto-legge alla stregua del principio di tutela giurisdizionale dei diritti: osserva, infatti, che la norma sopravvenuta potrebbe ridurre la tutela di quanti avevano già intrapreso un'azione in giudizio, ma ricorda precedenti simili assai rilevanti, come ad esempio quello della indennità di espropriazione. In ogni modo, dovrebbero essere fatti salvi i casi passati in giudizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

Il presidente MARCHETTI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 gennaio 2001, è anticipata dalle ore 14,30 alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente annuncia che la seduta di domani sarà dedicata al compimento della illustrazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla relatrice in merito al disegno di legge n. 3236, recante la disciplina dei conflitti di interesse.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

684^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PINTO invita la Commissione a valutare l'opportunità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4771 avente ad oggetto modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-*bis*.

Il senatore FOLLIERI, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano dichiara di condividere la proposta avanzata dal presidente Pinto e prospetta altresì l'eventualità di una riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4810 recante riforma della cassa mutua fra cancellieri e segretari giudiziari.

La senatrice SCOPELLITI sollecita la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4757 concernente modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata.

Il senatore RUSSO chiede alla Presidenza di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di una immediata calendarizzazione in Aula dei disegni di legge nn. 4298 e abbinati in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, si riserva di definire in una delle prossime sedute la posizione della sua parte politica in merito ad un eventuale riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge n. 4771 e 4810.

IN SEDE REFERENTE

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole del Partito popolare italiano sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, evidenziando come, sebbene la relazione del senatore Fassone abbia richiamato l'attenzione su alcuni punti su cui un intervento correttivo potrebbe essere opportuno, complessivamente i contenuti del decreto-legge appaiono apprezzabili e meritino condivisione.

Il senatore GRECO, nel condividere i rilievi critici contenuti nell'intervento del relatore Fassone svoltosi nella seduta di ieri, sottolinea come l'atteggiamento assunto dalla maggioranza renda impossibile apportare al decreto-legge in conversione quelle modifiche che pur sarebbero opportune.

In particolare, richiama l'attenzione sulle perplessità che suscitano le previsioni del decreto-legge che modificano le disposizioni del codice di procedura penale in materia di termini di durata della custodia cautelare e di separazione di processi.

Il senatore RUSSO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, i cui contenuti sembrano nell'insieme accettabili. Pur comprendendo le perplessità che possono sollevare gli interventi in materia di durata della custodia cautelare, ritiene importante sottolineare che il decreto-legge non determina un allungamento dei termini relativi, ma consente esclusivamente un'utilizzazione elastica di alcuni termini di fase.

Più in particolare si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6 sottolineando come sia possibile un'interpretazione sistematica delle stesse tale da consentire di superare eventuali dubbi di legittimità costituzionale. Sottolinea al riguardo come la previsione di cui al nuovo capoverso 1-bis dell'articolo 307 del codice di procedura penale sia essenzialmente diretta a prevedere l'applicazione cumulativa delle misure cautelari indicate negli articoli 281, 282 e 283 dello stesso codice, senza che con la medesima si sia voluta escludere la necessità di un accertamento in concreto delle esigenze cautelari come presupposto per l'applicazione delle suddette misure. Ciò risulta confermato dal fatto che tale accertamento è specificamente richiesto dal nuovo comma 1 del medesimo articolo 307.

In merito all'articolo 8 ritiene poi che tale disposizione conservi una sua effettiva portata normativa anche laddove fa riferimento ai casi in cui

è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Infatti, se è impossibile che in tali ipotesi sia stata presentata e accolta una richiesta di giudizio abbreviato, non può invece escludersi che sia stata presentata la richiesta prevista dal comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000, in quanto quest'ultima richiesta può essere presentata anche nel giudizio di appello o nel giudizio di rinvio e quindi potrebbe essere stata preceduta da una sentenza di condanna con la quale sia stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

Il senatore MILIO ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un vero e proprio stravolgimento del ruolo del decreto-legge per l'eterogeneità dei suoi contenuti e, nel merito, un innegabile cedimento a pulsioni giustizialiste.

In questa prospettiva richiama criticamente l'attenzione sul carattere aberrante delle previsioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, nonché su quelle relative alle aule protette, mentre giudica puramente propagandistica l'iniziativa relativa al cosiddetto «braccialetto elettronico».

Il senatore CENTARO, dopo aver valutato in termini estremamente critici l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge in conversione, rileva peraltro come alcuni di questi possano considerarsi senz'altro condivisibili – in particolare in materia di proroga dell'articolo 41-bis, comma 2 dell'ordinamento penitenziario, nonché circa le disposizioni sulle videoconferenze ovvero sulle aule protette – mentre sulla problematica dei termini di durata della custodia cautelare l'intervento della Camera dei deputati, pur apprezzabile nelle sue finalità, si è concretizzato in formulazioni tecnicamente insoddisfacenti, eccessivamente complesse e di difficile applicazione.

Per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del decreto-legge ritiene sarebbe stato preferibile riprendere integralmente il testo del disegno di legge n. 4737 già approvato dal Senato. Sul tema del cosiddetto braccialetto elettronico osserva invece che non debbono essere sottovalutati i problemi di spesa e di approvvigionamento, con tutte le implicazioni ad essi legate. Né poi appare opportuno enfatizzare eccessivamente la reale utilità di un simile strumento ai fini di un effettivo controllo del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari ovvero alla detenzione domiciliare. In merito all'articolo 18 sottolinea, quindi, l'inutilità della previsione incriminatrice ivi contenuta nonché l'inopportunità della sua collocazione all'esterno del codice penale.

In merito alle norme contenute nel capo VIII del decreto-legge, soprattutto alla luce delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ritiene che esse siano inequivocabilmente il sintomo di scelte marcatamente clientelari volute dalla maggioranza alla vigilia del prossimo appuntamento elettorale.

Conclude dichiarando di condividere i rilievi critici su cui ha richiamato l'attenzione il relatore Fassone e rammaricandosi per il fatto che non vi sia il tempo per un confronto costruttivo fra maggioranza e opposizione

attraverso il quale sarebbe stato certamente possibile apportare le modifiche necessarie per migliorare significativamente il testo del decreto-legge n. 341 del 2000.

La Commissione conviene quindi di fissare alla ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

685^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiara di consentire alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4810, in materia di riforma della cassa mutua fra cancellieri e segretari giudiziari, mentre manifesta la propria contrarietà ad una riassegnazione nella stessa sede del disegno di legge n. 4771 recante modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-*bis*.

Il presidente PINTO prende atto delle dichiarazioni del senatore Greco e fa presente che chiederà alla Presidenza del Senato l'immediata calendarizzazione in Aula del disegno di legge n. 4771.

Il senatore BERTONI chiede che venga ripreso quanto prima l'esame del disegno di legge n. 1931 recante riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato.

IN SEDE REFERENTE

(3776) SALVATO ed altri. – *Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

(4163) SALVATO ed altri. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*

(4172) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati*

(4834) *Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre 2000.

Il relatore RUSSO propone di fissare a venerdì 19 gennaio 2001, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4834 e di assumere quest'ultimo come testo base per il prosieguo dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4932) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Prende la parola la senatrice SCOPELLITI, la quale manifesta le proprie perplessità circa l'effettiva sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza con riferimento ai contenuti del decreto-legge in titolo, osservando, poi, come molte delle misure ivi previste appaiano adottate sull'onda di reazioni emotive, piuttosto che sulla base di una adeguata riflessione circa le effettive esigenze della amministrazione della giustizia.

L'intervento sui termini di durata della custodia cautelare sembra dimenticare che troppe volte nella concreta prassi giudiziaria ci si trova di fronte a casi in cui procedimenti, nei quali è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno o più imputati anche per periodi significativi, si concludono con sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, senza che per di più vengano assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati che per loro inadeguatezza professionale abbiano eventualmente contribuito al verificarsi di questi

inaccettabili errori giudiziari. In merito, ricorda come recentemente si sia conclusa con il riconoscimento dell'infondatezza degli addebiti una vicenda che ha riguardato un padre di famiglia ingiustamente accusato di pedofilia nei confronti della figlia, vicenda durata ben cinque anni al termine dei quali questa persona, pur innocente, ha visto però praticamente distrutta la sua vita familiare e offesa in maniera forse irreparabile la propria dignità umana. Fa pensare il fatto che il pubblico ministero che ha seguito questa vicenda, il dottor Forno, non sia nuovo a episodi di questo genere.

Più in generale, l'intervento sui termini di custodia cautelare è chiaramente inutile in mancanza di un intervento strutturale che riduca la durata dei processi e, mentre di tale intervento strutturale non vi è traccia nel decreto-legge in esame, deve invece rilevarsi come vengano introdotte disposizioni – quali, ad esempio, quella di cui all'articolo 4 – di cui appare estremamente difficile comprendere i vantaggi in termini di economia processuale.

Per quel che concerne il capo III del decreto-legge sottolinea come la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, sia surretiziamente configurata come una norma interpretativa, mentre ha in realtà carattere innovativo. Dichiara poi la propria contrarietà alla proroga dell'articolo 41-*bis* comma 2 dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 12 del decreto-legge, osservando inoltre, per quel che concerne i profili relativi alle cosiddette videoconferenze, come queste non abbiano riscontrato fino ad oggi un grande successo a causa della concreta carenza di mezzi operativi. Né si vede come a tale carenza si intenda porre rimedio per il futuro.

Analogamente, problemi di concreta disponibilità delle strutture e delle risorse necessarie si porranno sia con riferimento alle previsioni concernenti le aule protette sia per quel che concerne l'effettiva disponibilità dei cosiddetti braccialetti elettronici. Dopo aver espresso una valutazione negativa sull'automatismo che contraddistingue la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge che modifica l'articolo 276 del codice di procedura penale, si esprime altresì in termini critici sul disposto di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 24, rilevando che ben difficilmente simili procedure di assunzione del personale dell'amministrazione penitenziaria potranno contribuire ad una maggiore efficienza della stessa.

Preannuncia in conclusione il voto contrario alla conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore CALLEGARO, dopo aver rilevato come le iniziative in progresso di tempo assunte dalla maggioranza di centro sinistra e dai governi da essa espressi non abbiano portato ad interventi realmente risolutivi delle problematiche del settore giustizia, sottolinea che le misure contenute nel decreto-legge in esame appaiono inadeguate rispetto alle finalità che lo stesso si propone e suscitano rilevanti perplessità dal punto di vista tecnico.

In particolare le modifiche apportate all'articolo 18 e, soprattutto, all'articolo 533 del codice di procedura penale lasciano un eccessivo mar-

gine alla discrezionalità dell'organo giudicante e rischiano di creare non trascurabili difficoltà sul piano applicativo. Sarebbe stato opportuno intervenire sul versante di una riduzione delle ipotesi di connessione, mentre con le previsioni testé richiamate si assisterà soltanto ad un'inutile moltiplicazione dei processi.

Le disposizioni del decreto che modificano quelle in materia di termini di durata della custodia cautelare sollevano poi problemi dal punto di vista tecnico e finiranno per creare non poca confusione negli interpreti.

Conclude dichiarando di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti in merito all'articolo 7 e quelle del senatore Milio in merito ai commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Il presidente PINTO sottolinea che sebbene alcuni aspetti del decreto-legge in conversione debbano certamente essere oggetto di una valutazione critica – e, a questo proposito, si rifà innanzitutto alle considerazioni svolte dal senatore Fassone nella sua relazione – ciò non toglie che molte delle critiche formulate nei confronti del provvedimento appaiano senz'altro esagerate e che, tenendo conto degli aspetti positivi e di quelli meno soddisfacenti del decreto, il giudizio complessivo che può esprimersi su di esso sia comunque positivo.

Non è fondata l'affermazione che il provvedimento di urgenza in discussione sia stato adottato sull'onda di reazioni emotive, in quanto le più significative misure in esso contenute rispondono a necessità obiettive e, intervenendo su di esse, il Governo si è fatto per più aspetti interprete di istanze che venivano, seppur con diverse modalità e sfumature, prospettate da un'ampia parte dello schieramento politico.

È indubbio in ogni caso che rimane centrale il problema della riduzione dei tempi processuali e però, da questo punto di vista, non si può negare come proprio nella legislatura in corso siano stati assunti sia sul versante ordinamentale sia su quello processuale provvedimenti normativi che hanno significativamente innovato l'assetto vigente e i cui effetti, stando ai primi dati, già appaiono migliorare in modo rilevante la situazione attuale, anche se la loro portata potrà essere pienamente valutata solo nel medio e lungo periodo.

Più in particolare, rifacendosi ad alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito, rileva come l'inserimento nel decreto-legge delle previsioni concernenti il cosiddetto «braccialetto elettronico» implichi l'assunzione da parte del Governo di una precisa responsabilità circa la predisposizione dei mezzi e delle risorse necessari al fine di assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale la disponibilità degli strumenti elettronici in questione. Dopo aver sottolineato poi che le disposizioni relative alle cosiddette aule protette corrispondono ad una effettiva esigenza di razionalizzazione, evidenzia infine come il legislatore non abbia mancato di prendere in considerazione l'opportunità di un intervento di carattere strutturale volto a ridurre le ipotesi di connessione, in modo da eliminare o comunque contenere il fenomeno dei cosiddetti maxi processi che troppo spesso si risolve in un eccessivo allungamento dei tempi proces-

suali. Infatti, con l'articolo 1 del disegno di legge n. 1502-B recentemente approvato in sede deliberante dalla Commissione giustizia, l'articolo 12 del codice di procedura penale viene modificato proprio nel senso indicato con una significativa restrizione dei suddetti casi di connessione.

Il presidente PINTO dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Replica il relatore FASSONE il quale precisa che, pur con le riserve già espresse nel corso della sua relazione introduttiva, ritiene opportuno convertire il decreto-legge n. 341 del 2000 con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, attesa l'esigenza non solo di consolidare nel tempo gli effetti già operanti del decreto-legge medesimo, ma anche di provvedere su questioni in merito alle quali almeno un ramo del Parlamento aveva già raggiunto una determinazione, quali la proroga dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario o le modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale. Precisa inoltre che certe concessioni in materia di reclutamento del personale definite – con una aggettivazione che egli condivide – di natura clientelare non erano presenti nel testo del decreto-legge presentato dal Governo. Il relatore, pur concordando con le precisazioni fornite dal senatore Russo nella seduta di ieri circa l'interpretazione dell'articolo 8 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, osserva che residuano comunque elementi distorsivi nel funzionamento del rito abbreviato. In particolare occorrerà in futuro porre rimedio alla progressiva destrutturazione subita da tale procedimento, conseguente proprio ai molteplici interventi correttivi adottati dal Parlamento che hanno, tuttavia, portato, sommandosi, ad uno snaturamento delle finalità e delle funzioni del rito abbreviato stesso e ne hanno stravolto le linee portanti rendendolo non più rispondente ai requisiti di economicità processuale che lo avevano ispirato. Senza contare, aggiunge il relatore, i profili connessi allo svuotamento – da lui non condiviso – della competenza delle corti d'assise conseguente al fenomeno di generalizzazione e ampliamento dello spettro del rito abbreviato che potrebbero portare anche a disattendere il dettato costituzionale relativo alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Dopo aver osservato come in questa legislatura si sia verificata una inusuale divaricazione fra la prospettiva in cui si muoveva l'iniziativa legislativa del Governo, diretta a introdurre interventi correttivi su un sistema strutturale di amministrazione della giustizia veramente in stato preagonico, e l'indirizzo legislativo del Parlamento che ha, al contrario, preferito concentrarsi sugli interventi relativi al processo, il relatore intravede in tale dicotomia lo scenario in cui si iscrive l'ultima, drammatica, torsione in cui si dibatte la disciplina delle misure cautelari. Non si può infatti negare che gli interventi contenuti nel decreto-legge potrebbero, in astratto, favorire un allungamento delle restrizioni cautelari soprattutto nel primo grado di giudizio, proprio quando dovrebbe, invece, essere più intensa la presunzione di innocenza dell'imputato. Ritiene pertanto, pro-

prio in quanto favorevole ad un alleggerimento dell'istituto della custodia cautelare, che in tale ipotesi occorrerebbe un bilanciamento mediante un correlato intervento di anticipazione dell'esecutorietà della sentenza.

Passando, poi, a replicare alle diverse osservazioni emerse dal dibattito, dopo aver ricordato che nel disegno di legge n. 1502-B la Commissione – come ricordato dal presidente Pinto – ha approvato, tra l'altro, significative modifiche alla disciplina della connessione e della riunione dei processi, intervenendo proprio sulla tematica evocata dal senatore Callegaro, il relatore osserva che, nella stessa materia del *simultaneus processus* sono da ritenersi opportune le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 4 del decreto-legge. Quanto, poi, ai dubbi della senatrice Scopelliti in merito alla fase in cui avviene la separazione dei procedimenti, di cui al medesimo articolo 4, sulla base di una ricostruzione sistematica della normativa, il relatore conferma che anche in questo caso la sentenza che definisce i procedimenti in questione viene pronunciata unitariamente e chiarisce che la norma mira proprio ad evitare che, per certi soggetti ad altissima pericolosità, i tempi di stesura della sentenza – che possono richiedere anche parecchi mesi – determini la scarcerazione dei soggetti stessi quando sono stati già ritenuti colpevoli. Peraltro non può negarsi che i costi in termini organizzativi di tali innovazioni siano molto elevati. Per quanto riguarda, poi, il cosiddetto «bracciale elettronico» il relatore rileva che esso risponde all'esigenza di ottenere una forte decarcerizzazione notando, inoltre, come, la casistica implicata dal comma 1-ter, come introdotto dall'articolo 16 del decreto legge, nell'articolo 276 del codice di procedura penale, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari presuppone – a suo avviso – il vero e proprio allontanamento, mentre diverse, più lievi, inadempienze non potranno che essere considerate dal giudice con criteri correlati alla loro minore gravità. D'altra parte, anche in questo caso il Governo non poteva ignorare i frequenti casi verificatisi che hanno messo in evidenza una forte tendenza nei beneficiari degli arresti domiciliari a trasgredire le prescrizioni loro imposte.

Infine, il relatore ribadisce – in particolare – l'opportunità della norma relativa all'utilizzazione e all'individuazione delle aule protette le quali, oltre a rispondere ad esigenze di funzionalità ed economicità generali, garantiscono altresì una più adeguata tutela del territorio che, diversamente, sarebbe in modo più intenso aggredito a causa dell'esigenza di costruire in maniera diffusa edifici corrispondenti alle caratteristiche necessarie per la celebrazione dei processi di particolare gravità.

Il sottosegretario MAGGI, mentre riconosce che nel merito del provvedimento ogni parte politica è legittimata ad esporre le proprie considerazioni, non ritiene assolutamente accettabili obiezioni sul metodo seguito dal Governo, tanto meno, poi, le critiche su presunti intenti elettoralistici del provvedimento in esame e su una sua supposta natura di normativa-manifesto. Il Governo non poteva infatti non fornire una risposta urgente ed immediata alle richieste di tutela della sicurezza pubblica provenienti

dal Paese, né assumersi il rischio di un comportamento omissivo in tale materia. Alle predette esigenze rispondono – in particolare – le disposizioni volte ad ovviare ai rischi legati ai troppi, recenti, episodi di scarcerazione di soggetti estremamente pericolosi su cui intendono agire, in differenti versanti, tanto l'intervento sulle disposizioni in materia cautelare, quanto quelli in merito alla separazione dei procedimenti. Relativamente, poi, alle disposizioni contenute nel capo III, in materia di interpretazione autentica dell'articolo 442 del codice di procedura penale e di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo, il sottosegretario Maggi ne ribadisce l'autentica natura interpretativa per porre i magistrati in condizioni di operare sulla base di norme esenti da dubbi interpretativi.

Medesima considerazione di piena ricorrenza dei requisiti di necessità ed urgenza il rappresentante del Governo esprime rispetto alle modifiche dell'articolo 656 del codice di procedura penale, attese le conseguenze assolutamente indesiderabili collegate alla riformulazione effettuata con la cosiddetta «legge Simeone» in tema di modalità di comunicazione al condannato dell'ordine di carcerazione. Dopo aver, poi, ribadito l'esigenza di provvedere anche in merito alla proroga delle disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e di videoconferenze, il sottosegretario Maggi, circa la questione del cosiddetto «braccialetto elettronico», premesso di non ravvisare nella normativa proposta alcun profilo di incostituzionalità, ribadisce che si tratta comunque di una scelta sperimentale, già adottata in altri Paesi. Proprio l'adozione di tale misura permetterà di concretizzare la dotazione di strumenti necessari allo scopo e, comunque, il costo di tale operazione sarà indiscutibilmente inferiore a quello del mantenimento nelle strutture penitenziarie.

Infine il Sottosegretario, dopo aver ribadito la opportunità anche dell'introduzione delle ulteriori norme di natura ordinamentale contenute nel capo VIII, conclude ricordando come il fallimento delle riforme istituzionali – la cui responsabilità va chiaramente addebitata all'opposizione – abbia infine impedito di adottare quelle disposizioni sulla produzione legislativa che avrebbero consentito al Governo un più ridotto ricorso allo strumento del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

263^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – *Istituzione dell'Ordine del Tricolore*, approvato dalla Camera dei deputati

(1492) MANFREDI. – *Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale*

(Esame e sospensione)

Riferisce il relatore AGOSTINI, proponendo di assumere a testo-base il disegno di legge n. 4779, già approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il relatore AGOSTINI ricorda che la Commissione Affari Costituzionali ha già espresso un parere non ostativo, la Commissione Bilancio un parere di nulla osta condizionato e la Commissione Finanze un parere favorevole condizionato. Auspica pertanto la sollecita rapida approvazione del testo, tenendo conto che per i combattenti della prima guerra mondiale è stato istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, mentre nessun riconoscimento ufficiale è stato attribuito ai combattenti del secondo conflitto mondiale, come peraltro sollecitato anche dal disegno di legge n. 1492.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI, prima di entrare nel merito dei disegni di legge in titolo, premette che Alleanza Nazionale ha revocato il proprio consenso alla discussione del disegno di legge n. 4779 in sede deliberante,

allorquando non ha avuto esito il tentativo di far sottoscrivere il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Difesa del Senato, nell'esprimere voto favorevole al disegno di legge 4779 provvedimento da tempo atteso dai reduci della seconda guerra mondiale;

prende atto che i limiti previsti dai disegni di legge presi in parola non consentono attualmente di concedere l'ordine del Tricolore a tutti coloro che presero parte ai fatti d'arma nel periodo 1943/45;

fa proprie le considerazioni del presidente della Camera, on. Violante, in merito alle ragioni che spinsero tanti giovani a militare nelle file della Repubblica Sociale Italiana, nel periodo 1943/45;

auspica, pertanto, che il Governo e il Parlamento adottino provvedimenti legislativi finalizzati a riconoscere la qualifica di truppe combattenti ai reparti militari della Repubblica Sociale Italiana, sulla scorta e nei termini della sentenza del Tribunale supremo militare del 26 maggio 1954».

Tale ordine del giorno, firmato dai senatori Pellicini, Palombo, Turini, Bevilacqua, Marri, Servello, non venne formalmente presentato, perché i rappresentanti dei gruppi Popolare e Democratici di sinistra fecero sapere di non volerlo sottoscrivere, a differenza dei rappresentanti dei gruppi di Forza Italia, Lega Forza Nord Padania e del senatore Gubert. Fallita dunque tale mediazione, Alleanza Nazionale decise di revocare il proprio assenso alla discussione in sede deliberante.

Una seconda premessa è relativa al richiamo ai principi del Congresso di Fiuggi, nel quale la sua formazione politica, al momento della fondazione, riconosceva, fra l'altro, esplicitamente, i valori dell'antifascismo e l'apporto che questo aveva dato per la conquista della libertà in Italia: riconosceva l'iniquità delle leggi razziali e si riallacciava alla storia nazionale, a far tempo dal Risorgimento, in una visione unitaria dei valori di libertà e di unità nazionale.

Ciò premesso, il senatore Pellicini osserva altresì che il disegno di legge n. 4779, identico a quello del senatore Manfredi, esclude dalla concessione dell'Ordine i combattenti della Repubblica Sociale Italiana, mentre lo estende alle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo Volontari della Libertà, ai combattenti della guerra 1940/45, ai mutilati e invalidi della guerra 1940/45, titolari di pensioni di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

L'equiparazione tra Forze armate dello Stato e Forze di Liberazione, contenuta ad esempio nell'articolo 290 del Codice Penale, che punisce il delitto di vilipendio, è certamente *jus receptum*. Recentemente, con sentenza n.11 del 18 luglio 2000, la Corte Costituzionale, relativamente al processo Priebke, a proposito delle «formazioni armate», quali indubbiamente quelle che presero parte alla Resistenza, distingue tra Corpi o reparti regolari delle Forze armate dello Stato, e «Formazioni armate», e ciò allo scopo di applicare il beneficio dell'indulto previsto dal decreto

legge 29 marzo 1946, n. 3. Detto principio venne altresì affermato dalla sentenza 26 aprile 1954 del Tribunale supremo militare, allorché si affermò che gli appartenenti alle Formazioni Partigiane non avevano la qualità di belligeranti, perché non portavano segni distintivi riconoscibili a distanza e apertamente le armi, né erano assoggettati alla legge penale militare. Si tratta di principi giuridici indiscussi, anche se dopo la Liberazione i partigiani vennero di fatto, e quindi di diritto, equiparati alle Forze armate. Premesso quanto sopra, il disegno di legge (e lo stesso dicasi per quello a firma Manfredi) non si discosta dalle linee generali, per quanto concerne le Formazioni Armate Partigiane o Gappiste, essendo noto che alcuni esponenti del Gap furono decorati con medaglia d'oro. Né si dev'è dalla linea, per quanto concerne gli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

Appare invece del tutto arbitraria e illegittima la esclusione dalla concessione dell'Ordine del Tricolore per quei militari che combatterono nelle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana e per coloro che, quindi, furono internati nei campi di concentramento angloamericani dopo la fine della guerra. A questa conclusione si deve pervenire sulla scorta della sentenza del 26 aprile 1954 del Tribunale supremo militare, e delle considerazioni che si ricavano altresì dalla sentenza n. 11 del 18 luglio 2000 della Corte Costituzionale.

Elenca quindi le ragioni giuridiche che militano a favore dello *status* di militari degli appartenenti alle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana: a) la qualità di belligeranti dei militari appartenenti alle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana deriva dal regolamento annesso alle convenzioni dell'Aja e di Ginevra sui prigionieri di guerra, tant'è vero che, alla fine della guerra, i militari della Repubblica Sociale Italiana vennero internati nei campi di concentramento angloamericani. Ricorda, ad esempio, il caso del senatore Giuseppe Turini, che arruolatosi nella X Flottiglia Mas, combatté contro gli angloamericani sulla linea gotica, e nelle Valli di Comacchio contro le truppe canadesi, e quindi alla fine della guerra venne internato nei campi di concentramento americani di Modena e di Coltano; b) come emerge dalla predetta sentenza, la Repubblica Sociale Italiana fu retta da un Governo di fatto, succeduto nel Centro-nord al Governo legittimo, che di fatto, nella parte di territorio sottratta al suo controllo, aveva perduto le attribuzioni e le competenze di diritto internazionale condizionate all'esercizio della potestà territoriale; c) i combattenti della Repubblica Sociale Italiana erano e devono essere considerati belligeranti, perché erano comandati da persone responsabili, riconosciute, indossavano uniformi e segni distintivi riconoscibili a distanza e portavano apertamente le armi. Per completezza ricorda che il riconoscimento di Governo di fatto, alla Repubblica Sociale Italiana, è stata pacificamente attribuito da illustri costituzionalisti.

Premesso quanto sopra, ricorda che grazie al senatore Agostini sono stati avviati diversi contatti informali con gli esponenti nazionali della Resistenza, per addivenire ad un reale superamento delle divisioni, nell'ottica di una piena riconciliazione nazionale. Nel mondo combattentistico e re-

ducistico, si è costantemente operato per il superamento delle barriere, al fine di conseguire una reale e concreta concordia. Sotto il profilo giuridico, non v'è dubbio che la qualifica di militari belligeranti spetti ai reparti delle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana. La qualifica di militari ai combattenti della RSI è data dal fatto che questi vennero, a fine guerra, rinchiusi in regolari campi di concentramento. Essi vennero trattati dagli angloamericani come prigionieri di guerra e quindi liberati dopo circa sei mesi di internamento. Lo stesso Rodolfo Graziani, Capo delle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana, venne prosciolto da accuse di carattere politico, in quanto gli venne riconosciuta la qualifica di Comandante di un esercito battuto e non già di bande ribelli irregolari. La Corte Suprema militare riconobbe al Governo di Salò la qualifica di Governo di fatto, con ciò ammettendo di conseguenza la qualifica di militari per gli appartenenti alle Forze armate di tale Governo.

Uno degli effetti perversi di questa assurda situazione è quello relativo agli Altoatesini che nel 1937 optarono per l'Austria, al tempo delle Opzioni. Durante la guerra rivestirono la divisa tedesca, anche nelle SS. Dopo la fine della guerra, con il Patto De Gasperi-Gruber, rientrarono in Italia, riassumendo la cittadinanza italiana, dicendosi perseguitati dal fascismo. Ebbene, costoro sono considerati a tutti gli effetti militari. Il loro servizio militare nell'esercito tedesco è stato pienamente riconosciuto, comprese decorazioni e pensioni di guerra, anche ai sudtirolesi della Divisione Edelweiss che sterminarono i soldati italiani a Cefalonia. Invece i soldati della RSI che indossarono la divisa italiana, sia pure al servizio di un Governo di fatto, sono tuttora esclusi da tutto e politicamente considerati non dei militari, ma dei ribelli al Governo legittimo del Sud.

Sottolinea poi il fondamento giuridico di quanto affermato e indirettamente riconfermato dalla sentenza n. 11 del 18 luglio 2000 della Corte Costituzionale, che ha distinto tra formazioni militari e formazioni paramilitari fasciste e partigiane, per il diverso trattamento legislativo, ai fini dell'applicazione della concessione di amnistia e d'indulto da parte del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953 n. 922. Ricorda che le 4 divisioni che vennero addestrate in Germania, precisamente l'Italia, la Littorio, la San Marco e la divisione Alpina Monte Rosa (che dovrebbe a breve finalmente entrare a far parte dell'Associazione Nazionale Alpini, proprio sulla base della citata giurisprudenza) erano per lo più composte di militari di leva, perché è a tutti noto che il bando Graziani di richiamo alle armi imponeva di prestare servizio militare in favore della RSI, pena la morte.

Almeno la metà dei militari della RSI fu reclutata attraverso la leva obbligatoria. Da ciò scaturisce l'ingiustizia ulteriore di discriminare coloro che fecero il loro dovere di soldati, combattendo nell'esercito della RSI contro gli angloamericani e sul fronte orientale, contro gli slavi, difendendo l'italianità di Trieste, di Gorizia, delle Valli del Natisone, dei territori al di là dell'Isonzo, che la Jugoslavia voleva anettere con una spietata politica di persecuzione etnica, in danno degli italiani in quanto tali, culminata nella tragedia delle foibe.

È altresì notorio che volontari e ragazzi di leva, che costituirono il nucleo delle forze armate della RSI, volevano andare al fronte e combattere contro l'invasore angloamericano e slavo, ma si trovarono invece spesso coinvolti, loro malgrado, nella guerra civile antipartigiana, per molteplici motivi, non ultima l'opposizione tedesca al loro impiego al fronte, per ragioni politiche di egemonia, e mantennero la parola data all'alleato tedesco, ritenendo fosse loro preciso dovere compiere quella scelta. In un recente libro, Aurelio Lepre, storico non certo filo-fascista o revisionista, identifica nel concetto di Patria e Onore quello che spinse tanti giovani a riprendere le armi, dopo l'8 settembre, sotto le bandiere di Salò. Altri recenti libri come «I balilla andarono a Salò» di Carlo Mazzantini e «La fine di una stagione» di Roberto Vivarelli, storico di sinistra, indicano le motivazioni di quella parte della gioventù italiana che continuò a combattere con i tedeschi, pur sapendo, nella maggioranza dei casi, di andare a perdere la guerra. Aurelio Lepre segnala la differenza tra i partigiani e i militari di Salò, nel fatto che i primi erano spinti da altra molla ideale, Patria e Democrazia, anche se profondamente diversi erano i concetti di democrazia liberale e di democrazia popolare, e differenti gli scopi delle varie formazioni partigiane, talora in aperto contrasto tra loro. Emblematico lo sterminio della Brigata Osoppo, a Malga Porzus, da parte dei partigiani garibaldini filo jugoslavi, in quanto colpevole di difendere l'italianità delle terre a Nord dell'Isonzo. È evidente che non si vuole operare alcuna equiparazione, si vuole solo riconoscere il sacrificio degli uni e degli altri.

Alleanza Nazionale non ha esitazione nel riconoscere il valore di quanti combatterono per la libertà, in un momento tragico per la Patria, quando tutto sembrava travolto. Ma non esita a rispettare anche coloro che, agli ordini di un governo di fatto, combatterono, a loro volta e a loro modo, per l'onore d'Italia e per la difesa della Patria. Renzo De Felice parla dell'8 settembre come della morte della Nazione e della Patria, a seguito della fuga del Re e conseguentemente del crollo dell'Esercito. Fu il tracollo morale e definitivo della Nazione. Di recente si va riaffermando un indirizzo storiografico e politico, per il quale l'8 settembre è la fine del fascismo (caduto di fatto il 25 luglio del 1943), ma non della Patria. Il Re, andando a Sud, avrebbe salvato il Governo legittimo e l'unità dello Stato, sottraendo l'Italia ad un regime di occupazione militare tedesca.

Certo è che alcune minoranze sentirono nuovamente la «voglia di Patria». Furono i militari monarchici che si batterono subito a Posta San Paolo, a Cefalonia, sul San Martino in provincia di Varese, nell'Ossola in provincia di Novara, come i fratelli di Dio. Furono i partigiani che andarono in montagna con le formazioni bianche, monarchiche, di Giustizia e Libertà, delle Brigate Garibaldi. Ma furono anche i ragazzi che andarono a Salò e che a modo loro ritennero di difendere la Patria, l'Onore e la Bandiera. Non vanno confusi il regime fascista e le sue responsabilità con i soldati che si batterono sotto le insegne della RSI.

Per tutti questi motivi, AN, pur condividendo in parte questa legge, non può votarla, per la esclusione dei militari, degli internati, e dei prigio-

nieri di guerra della RSI, degli infoibati innocenti, scampati alla strage, cancellati dal provvedimento.

Si augura che i colleghi senatori vorranno comprendere le ragioni profonde e sofferte di questa decisione, pronti in ogni momento e sempre a camminare decisi verso la definitiva pacificazione nazionale, nell'esclusivo interesse della Patria e nel rispetto di tutti i caduti per l'Italia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone di sospendere i lavori in sede referente per iniziare, considerata la presenza del prescritto numero di commissari, la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 4888.

In senso contrario si esprime il senatore TABLADINI, mentre in senso favorevole interviene il senatore GUBERT.

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE.

I senatori PERUZZOTTI e TABLADINI, quindi, si allontanano temporaneamente dall'Aula della Commissione in segno di protesta, contestando la sospensione dell'esame dei disegni di legge nn. 4770 e 1492, aperto dal relatore e arricchito dallo stimolante intervento del senatore Pellicini.

IN SEDE DELIBERANTE

(4888) AGOSTINI ed altri. – Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto

(Discussione e approvazione)

Il relatore ROBOL riferisce sul disegno di legge in titolo. La Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto, eretta a ente morale nel 1968, è erede e continuatrice dell'iniziativa che, attraverso la costituzione di una campana, fusa con il bronzo dei cannoni offerti dalle nazioni beligeranti della Prima guerra mondiale, intendeva lanciare un messaggio di pace fra tutti i popoli. L'attività della Fondazione, specie negli ultimi anni, ha valicato i confini nazionali con la realizzazione di manifestazioni a livello mondiale. Ma per dare sempre maggiore impulso alle sue iniziative che hanno riscosso unanime plauso in ogni parte del mondo, la Fondazione ha urgenza di ricorrere ad un finanziamento pubblico a carattere ricorrente. In considerazione della benemerita attività sinora svolta e del concreto programma di iniziative per l'immediato futuro, il relatore ritiene opportuna la proposta del conferimento di un contributo statale periodico, quantificato in lire cento milioni annui.

Conclude dando conto dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AGOSTINI interviene esprimendo un forte invito ai colleghi ad orientarsi in senso favorevole per l'approvazione del provvedimento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE invita ad effettuare le dichiarazioni di voto.

In senso adesivo intervengono a nome dei rispettivi gruppi il senatore PELLICINI, il senatore LORETO e la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI.

Verificata la presenza del predetto numero di senatori, sono poi posti separatamente ai voti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, che sono approvati. È infine posto ai voti e approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – *Istituzione dell'Ordine del Tricolore*, approvato dalla Camera dei deputati

(1492) MANFREDI. – *Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale*

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso durante la seduta in corso.

Il senatore RECCIA chiede l'abbinamento del suo disegno di legge n. 410, «Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1° giugno 1940 al 30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana», ai disegni di legge in titolo. Ricorda un suo precedente sollecito, già esplicitato nella seduta del 18 dicembre 2000.

Il PRESIDENTE dissente dalla tesi del senatore Reccia, in ragione della disomogeneità di materia.

Il senatore GUBERT reputa condivisibile l'orientamento di istituire l'Ordine in titolo. Manifesta invece perplessità per la farraginoso procedura configurata dall'articolo 5: sarebbe al contrario preferibile che lo Stato non caricasse di troppi oneri i cittadini in età avanzata costringendoli per ottenere l'onorificenza a presentare domanda al Ministero della difesa allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal disegno di legge in esame. Infatti, lo Stato dovrebbe, tramite i suoi archivi, disporre delle informazioni necessarie.

Il senatore RECCIA reputa tardiva l'iniziativa legislativa in esame, considerato l'ampio arco di tempo decorso dalla fine della guerra. Invita a riflettere sul particolare clima dell'epoca e sulla necessità di analizzare le vicende con ampio respiro storico, scevro da partigianeria e da apriorismi ormai superati e obsoleti. Auspica che nel testo in approvazione si tenga in debita considerazione che le disposizioni relative agli ex-combattenti andranno riferite anche a coloro che, pur non avendo partecipato ad eventi bellici, hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi nelle Forze armate regie o nei corpi armati della Repubblica Sociale Italiana, nel periodo compreso tra il 1° giugno 1940 e il 30 aprile 1945.

Il senatore PERUZZOTTI osserva che quando la proposta di legge recante l'istituzione dell'Ordine del Tricolore iniziò il suo *iter* alla Camera, la Lega Forza Nord Padania chiese semplicemente che il provvedimento fosse strutturato in modo tale da non prestarsi a strumentalizzazioni di parte. L'idea alla base della proposta è quella di conferire un riconoscimento a tutti coloro che presero parte alla Seconda guerra mondiale, accomunando per la prima volta gli uomini che si batterono sotto le insegne del Regno d'Italia e quelli che invece resistettero all'occupazione tedesca, ed equiparandoli ai reduci del primo conflitto mondiale. Sotto questo profilo, conseguentemente, il provvedimento appare come una doverosa riparazione storica nei confronti di tutte quelle persone, e sono molte, che spesero parte dei loro anni migliori in Africa, nei Balcani o in Russia, senza ricevere alcun segno di distinzione a causa del regime che dispose – loro malgrado – del loro impiego. Si tratta anche di un primo passo nella direzione di una più complessiva rivisitazione di un periodo storico quanto meno controverso.

In questo contesto, a fronte delle considerazioni positive appena svolte, due sono le osservazioni critiche. La prima concerne la valutazione della spesa. Forse 20 miliardi per il 2001 sono eccessivi, anche se il bronzo per l'incisione delle decorazioni ha indubbiamente un prezzo. La seconda, invece, concerne il richiamo al Tricolore. Non è certo, infatti, che il Tricolore abbia effettivamente accomunato tutti coloro che combatterono con le regie Forze armate e quelli che invece scesero in campo più tardi con la Resistenza. Meglio sarebbe stato, probabilmente, puntare su qualche fatto d'arme simbolico ed unificante, capace di fondere l'idea del dovere, il concetto del sacrificio e l'obiettivo della libertà. Come ai reduci del primo conflitto mondiale venne conferito il cavalierato di Vittorio Veneto, si sarebbe potuto pensare anche questa volta ad un luogo simbolico, ad esempio richiamando Montelungo, dove l'esercito monarchico venne impiegato per la prima volta contro i tedeschi.

Il senatore TURINI invita a riflettere sull'esigenza di rimeditare in modo sereno il corso della storia recente d'Italia: rammenta l'ampiezza del consenso, a suo tempo, in favore del regime, che indusse molti giovani a schierarsi con onestà e per fedeltà contro le truppe anglo-americane, intese come usurpatrici della sovranità nazionale. Ricorda poi con grande

commozione che molto sangue fu versato da tanti giovani innocenti, immolatisi con candore per ideali che non possono più essere disconosciuti dopo esserlo stati per troppo tempo e ingiustamente.

Il senatore MANCA avverte l'esigenza di una scelta politica coraggiosa e innovativa, nel senso di recepire quanto affermato lucidamente dal collega Pellicini. Dichiarò di aspettarsi dalla maggioranza un salto qualitativo che farebbe onore all'intero Parlamento, nel segno di una pur tardiva ma necessaria riconciliazione. L'introduzione di un emendamento al disegno di legge avrebbe un significato di grande momento storico per la Repubblica italiana, significato che trascenderebbe il contenuto specifico del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla prossima seduta.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che la prospettata visita all'Accademia Navale di Livorno e al COMSUBIN di Varignano (La Spezia), già approvata nella seduta del 18 ottobre 2000, si terrà il 6 e 7 febbraio prossimi.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

421^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.**La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE REFERENTE

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SARTORI, la quale rinvia alle considerazioni generali già svolte in sede di illustrazione del disegno di legge n. 4592, recante misure urgenti in materia di finanza locale, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ella apprezza la decisione del Governo di riproporre, in parte, alcune delle disposizioni di tale provvedimento attraverso l'emanazione di un decreto d'urgenza, sulla cui necessità concorda pienamente. Il decreto-legge interviene, innanzitutto, nella attribuzione di un contributo per i comuni che hanno subito la maggiore penalizzazione per la riduzione dei trasferimenti ai sensi della cosiddetta «manovra Dini», nonché assegna un contributo finalizzato a reintegrare i bilanci comunali che avevano subito una riduzione in forza della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'accatastamento dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D». Il decreto, inoltre, prevede l'attribuzione per gli anni 2000 e 2001 di un contributo complessivo di 4.000 milioni di lire sia alle nuove province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, sia alle province di Vercelli e Novara.

Ulteriori disposizioni riguardano l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, la disciplina in materia di determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

La relatrice fa poi presente che la legge finanziaria per il 2001, con norme analoghe a quelle del disegno di legge n. 4592 e del decreto-legge in esame, prevede l'attribuzione di ulteriori risorse ai Comuni, sia per compensare la riduzione prevista dalla cosiddetta «manovra Dini» sia per ridurre il mancato gettito derivante dall'accatastamento dei fabbricati di categoria «D». A tale proposito ella sollecita il rappresentante del Governo a chiarire definitivamente che le risorse previste con la legge finanziaria debbono intendersi aggiuntive e non sostitutive di quelle assegnate con il decreto-legge.

Conclude, formulando l'auspicio che il decreto-legge sia convertito in tempi rapidi, per dare certezza agli enti locali sulle risorse disponibili anche per l'esercizio finanziario 2000.

Il presidente GUERZONI, prendendo atto della mancanza di iscrizioni a parlare in discussione generale e in considerazione del fatto che la Commissione ha già ampiamente discusso le disposizioni recate dal decreto-legge, chiede al rappresentante del Governo di intervenire, considerando chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario LAVAGNINI ribadisce la richiesta di una rapida conversione del decreto e sottolinea il carattere aggiuntivo delle risorse previste dall'articolo 53 della legge finanziaria rispetto a quelle assegnate agli enti locali ai sensi del decreto-legge in esame. Per tali motivi, le esigenze rappresentate da alcuni enti locali di poter disporre per l'anno 2000 di risorse necessarie al loro funzionamento appaiono ampiamente garantite dal combinato disposto delle disposizioni recate dai due provvedimenti.

Il presidente GUERZONI propone alla Commissione di fissare per le ore 13 di venerdì 12 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

422^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale ricorda che l'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ha conferito delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza, al fine di rivedere le norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in sostanziale coordinamento con quanto previsto dalla stessa legge per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale e della Polizia di Stato. L'esame in via primaria da parte della Commissione dello schema di decreto legislativo, così come di quello concernente i compiti della Guardia di finanza, consente opportunamente di valutare le norme del legislatore delegato alla luce dei notevoli cambiamenti avvenuti in campo economico e finanziario – sia interno che internazionale – nonché dei nuovi compiti assegnati al Corpo nel contesto dell'Unione europea. In attuazione della normativa di delega, il provvedimento disciplina i ruoli e le relative dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonché il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo. Lo schema di decreto, composto di 71 articoli, è suddiviso in cinque titoli che riguardano i quattro ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del Corpo, le modalità di reclutamento, i requisiti e le modalità per l'avanzamento degli ufficiali, lo stato giuridico degli ufficiali del Corpo nonché recanti una serie di disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento delinea una serie di innovazioni tra le quali si segnalano una tendenziale armonizzazione della disciplina relativa agli ufficiali della Guardia di finanza alla normativa vigente per le Forze Armate – tenuto conto di quanto già previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 298 relativo all'Arma dei carabinieri – nonché il riassetto dei ruoli con l'istituzione di un ruolo aeronavale, la previsione di un ruolo speciale e l'istituzione di un ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Ulteriore innovazione consiste nell'incremento ponderato degli organici per adeguarne la consistenza alle esigenze operative del Corpo e alle sue specifiche funzioni di polizia economica e tributaria.

Sia la legge delega che il decreto legislativo si inscrivono pertanto in un percorso finalizzato ad esaltare il carattere della Guardia di finanza quale Polizia con competenza generale in materia economica e finanziaria. In forza di tale principio, e in ragione dei nuovi e più ampi compiti assegnati al Corpo, anche nel contesto dell'Unione europea, l'obiettivo del provvedimento è quello di adeguare la struttura dei ruoli e la dotazione organica alle nuove esigenze. Particolare rilievo assumono le disposizioni che concernono la creazione di un ruolo tecnico-logistico-amministrativo, nonché quella di un ruolo speciale. Per quanto riguarda la successione ge-

rarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali si prevede l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata. Sia il potenziamento degli organici complessivi che la creazione del ruolo speciale aeronavale rappresentano importanti innovazioni finalizzate ad incidere sulla specificità dei compiti del Corpo.

Il relatore dà poi conto delle norme per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo, e delle modifiche alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali e sull'assestamento dei ruoli, giudicandole corrispondenti alle previsioni della delega. Conclude, esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, preannunciando la proposta di formulare su di esso un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore ALBERTINI commenta con qualche perplessità il contenuto dell'articolo 8 dello schema di decreto, la cui previsione di un ruolo speciale per gli ufficiali della Guardia di finanza costituito per il 50 per cento da marescialli aiutanti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e per il 40 per cento dagli altri ispettori del Corpo, sempre in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non appare in linea con gli obiettivi, enunciati anche dal relatore, di incrementare la professionalità e l'efficienza di un segmento importante del Corpo. Viceversa, la norma sembra più rispondente a cristallizzare una situazione di fatto, favorendo, in modo non del tutto convincente, gli appartenenti al grado di maresciallo. Su questa specifica osservazione egli sollecita un chiarimento anche da parte del rappresentante del Governo.

Interviene poi il senatore CASTELLANI, a giudizio del quale l'apprezzamento per il complesso del provvedimento, coerente con le disposizioni della legge di delega, non può far tacere la perplessità circa la assenza di una reale motivazione per la istituzione di nuovi ruoli, soprattutto quello speciale e quello tecnico-logistico-amministrativo. Dal proprio punto di vista, inoltre, appare messa in forse proprio quella struttura gerarchica e piramidale che caratterizza qualsiasi ordinamento militare. In particolare egli chiede al relatore e al rappresentante del Governo di chiarire le modalità di incremento della dotazione complessiva degli ufficiali, che sembra totalmente assorbito dalla creazione di nuove figure di tenenti colonnello, a discapito di altri gradi.

Dopo che il senatore ROSSI ha stigmatizzato l'assenza del rappresentante del Governo, il presidente Guerzoni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVIDA, il quale sottolinea il rilievo della specificazione, contenuta nell'articolo 1 del provvedimento in titolo, della natura del Corpo della Guardia di finanza: essa viene definita forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria. Discende da tale definizione la specifica che la funzione della Guardia di finanza è quella di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

Dopo aver ricordato che anche lo schema di decreto in esame discende dalla legge di delega n. 78 del 2000, il relatore ripercorre il contesto normativo nel quale ha avuto origine l'esigenza di rivedere i compiti del Corpo, sottolineando in particolare la complessità e l'ampiezza della riforma tributaria avviata con la legge n. 662 del 1996 e le importanti innovazioni introdotte in tema di pubblica amministrazione. A tale proposito, egli sottolinea la disposizione che inserisce la Guardia di finanza, una volta istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, in tale nuovo Dicastero.

Senza innovare rispetto alla normativa previgente, l'articolo 2 puntualizza i campi nei quali la ricerca e la repressione delle violazioni sono demandate all'attività della Guardia di finanza: dalle imposte dirette e indirette e ogni altro tributo di tipo erariale o locale, ai diritti doganali e le altre risorse proprie del bilancio dell'Unione, dal demanio e il patrimonio dello Stato, alle valute, i titoli, i valori, i mezzi di pagamento, i mercati finanziari e immobiliari, i diritti d'autore e i brevetti. L'articolo 3, specifica le condizioni in cui la Guardia di finanza collabora con gli organi costituzionali, mentre l'articolo 4 disciplina l'attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. L'articolo 5 dispone in tema di partecipazione del Corpo ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria. Il relatore illustra poi le altre disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e di sicurezza pubblica, il concorso alla difesa militare, le funzioni di polizia militare di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda i compiti di polizia economica e finanziaria, inoltre, l'oratore sottolinea come il comma 3 dell'articolo 2 preveda che la Guardia di finanza eserciti in mare funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva. Pur condividendo gli obiettivi di tale disposizione, egli sottolinea l'esigenza di fare salve comunque le competenze assegnate dalla legge alle capitanerie di porto per questo specifico settore di attività.

Analogamente a quanto formulato per il precedente schema di decreto legislativo, egli conclude preannunciando alla Commissione la proposta di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

500^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 9,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica e per la pubblica istruzione sui ritardi nella retribuzione dei docenti precari

Il presidente OSSICINI avverte che, stante l'assenza del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le comunicazioni all'ordine del giorno saranno svolte in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

501^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4930) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore NAVA, premesso che il decreto legge di cui è in esame la conversione riveste indubbiamente carattere di urgenza, fa presente che la sua emanazione si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 18 novembre 2000, n. 503, con la quale è stato annullato il decreto legislativo n. 134 del 1998, facendo così venir meno la base normativa su cui poggia attualmente l'assetto degli enti lirici. Al riguardo, il relatore ricorda brevemente le vicende che hanno condotto alla trasformazione dei tredici enti lirici italiani in altrettante fondazioni: tale vicenda trae origine dal decreto legislativo n. 367 del 1996, che prevedeva a tal fine un complesso procedimento di durata triennale, condizionato tuttavia all'intervento finanziario di privati a favore di ciascun ente. Nel 1998, con successivo decreto legislativo (appunto il n. 134) fu disposta la trasformazione *ex lege* di tutti gli enti lirici: fino a quel momento, infatti, solo il Teatro La Scala di Milano aveva completato il previsto procedimento. Applicando tale nuova disciplina, quindi, altri sei enti lirici – divenuti fondazione – hanno acquisito la partecipazione di privati. Ve ne sono invece sei (il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro dell'Opera e l'Accademia di Santa Cecilia a Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo e l'Istituzione Pierluigi da Palestrina di Cagliari) i quali, pur avendo assunto la veste di fondazione, non vedono ancora la partecipazione di soggetti privati. Per tale ragione, con l'annullamento del decreto legislativo n. 134 da parte della Corte Costituzionale, tali enti lirici verrebbero ricondotti – in virtù della normativa previgente – alla natura di ente pubblico e gettati in una condizione di caos normativo. Il decreto legge in esame intende quindi rimediare a tale situazione e la Camera dei deputati lo ha approvato, con qualche limitato correttivo. In conclusione il relatore afferma che occorre consentire la prosecuzione ed il compimento del processo di trasformazione di tutti gli enti lirici in fondazione e pertanto confida che la Commissione voglia approvare il disegno di legge in esame.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore BEVILACQUA, la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE di rinviare il dibattito ad altra seduta, fissando comunque il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 15 gennaio 2001 alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4864) *Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(4631) *BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari»*

(4645) *BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari*

(4874) *ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Interviene nel dibattito la senatrice BRUNO GANERI, la quale esprime pieno consenso per gli orientamenti manifestati dalla relatrice, osservando che il prezzo di ambiguità normative e difformità nell'azione amministrativa non dovrebbe essere fatto pagare agli studenti. Manifestata poi una opposizione di principio alle sanatorie di qualsiasi genere, ella rileva tuttavia che il Parlamento deve responsabilmente farsi carico di risolvere il problema degli accessi ai corsi universitari da parte dei cosiddetti studenti ricorsisti evitando l'insorgere di discriminazioni: in particolare, una sanatoria limitata a quanti hanno sostenuto un esame escluderebbe ingiustamente quegli studenti cui gli atenei non hanno permesso di sostenerne alcuno. In conclusione ella si dice favorevole ad una soluzione onnicomprensiva, sottolineando d'altra parte la necessità di assicurare per il futuro una applicazione uniforme delle norme vigenti da parte di tutti gli atenei.

Il senatore BISCARDI osserva che il legislatore deve affrontare due nodi problematici, fra loro connessi: da una parte il reiterarsi nel tempo di un problema particolare – i ricorsi contro le esclusioni dai corsi – dall'altro la necessità di dettare una nuova organica disciplina per gli accessi ai corsi universitari, dal momento che il sistema vigente sarà sempre suscettibile di nuove impugnazioni. Occorre quindi un radicale mutamento e a tal fine offre spunti quanto mai interessanti il metodo vigente in Spagna, fondato sullo svolgimento di un unico concorso nazionale per ciascun corso di laurea e sulla compilazione di una graduatoria unica nazionale; l'assegnazione degli studenti alle diverse sedi avviene nell'ordine della graduatoria, sulla base delle preferenze da questi espresse prima dello svolgimento del concorso. Egli ritiene tale modello suscettibile di applicazione anche in Italia, così da evitare il contenzioso e da assumere quale unico criterio il merito delle persone. La riforma degli accessi rappresenta quindi il presupposto per definire una soluzione soddisfacente al problema degli studenti ricorsisti, riguardo al quale osserva che la pure e semplice sanatoria per tutti coloro i quali hanno presentato ricorso sarebbe ingiusta nei confronti di quanti, rispettando la normativa e accettando l'esito delle prove selettive, non lo hanno presentato. Anche in questo caso, dunque, il

criterio di premiare il merito lo induce a sostenere una sanatoria limitata a quanti abbiano dato prova di impegno: egli preferirebbe adottare a tal fine il parametro del superamento di due esami, pur non assumendo una posizione rigida al riguardo.

Il senatore RESCAGLIO dichiara di riconoscersi nell'intervento del senatore Biscardi: la limitazione agli accessi ai corsi universitari è un problema dai risvolti inquietanti, anche perché l'esperienza mostra come le prove selettive siano di natura e difficoltà diverse nei diversi atenei. Occorre quindi definire normativamente una soluzione organica, anche per evitare che, anno dopo anno, il ripetersi del contenzioso costringa il legislatore a riaprire la questione. A suo avviso – conclude – la soluzione più equa al problema degli studenti ricorsisti consisterebbe nella sanatoria per gli studenti che abbiano sostenuto almeno un esame, da integrare con un intervento specifico per coloro cui gli atenei non hanno consentito di fare esami.

Il senatore MASULLO osserva come il provvedimento in esame, pur in apparenza di limitato respiro, metta in realtà in gioco e in conflitto numerosi valori e istanze di grande rilievo: l'autonomia degli atenei, il rispetto della giurisdizione, le norme comunitarie, l'autorità della legge (invero compromessa già dalla precedente sanatoria) e le legittime aspettative dei cittadini. D'altra parte occorre affrettarsi a trovare una soluzione, anche perché il decorso del termine del 31 dicembre ha aggiunto problemi a problemi. Dopo aver ricordato brevemente le complesse vicende e il succedersi di disposizioni e interventi giurisdizionali che hanno condotto alla situazione ora all'esame della Commissione, rileva come i ricorsi presentati dagli studenti siano alquanto diversificati ed abbiano prodotto esiti diversi. Più in generale, afferma che un problema da affrontare è rappresentato dalla scarsa legittimazione, agli occhi dei cittadini, dei sistemi di selezione fondati sui quiz: il buon successo conseguito negli studi da studenti originariamente scartati da quei sistemi dimostra, a suo avviso, la loro scarsa attitudine a evidenziare la effettiva attitudine dei giovani agli studi universitari. Richiamandosi all'intervento del senatore Biscardi, prospetta a sua volta l'opportunità di una riforma, proponendo di effettuare la selezione al termine del primo anno di studi universitari, sulla base dei risultati conseguiti; fra l'altro il carattere eminentemente teorico del primo anno di tutti i corsi di laurea supera l'obiezione relativa alla limitatezza dei laboratori e delle strutture didattiche. Tale sistema consentirebbe fra l'altro di ridurre il contenzioso e di porre a base della selezione un criterio eminentemente culturale. Quanto poi agli studenti ricorsisti, egli prospetta problematicamente l'ipotesi di una sessione di esami loro riservata, al cui buon esito condizionare la permanenza nel corso di laurea. Ogni soluzione – conclude – dovrà comunque rispettare le aspettative umanamente comprensibili ma in termini dignitosi.

Segue un breve dibattito sulle modalità del seguito dell'esame congiunto: i senatori BRIGNONE e MASULLO segnalano l'importanza di conoscere dal Governo la esatta situazione dei ricorsi, con le relative tipologie e gli esiti.

Infine la Commissione, su proposta del presidente OSSICINI, conviene di fissare a mercoledì 17 gennaio, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4864, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

425^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Romano Carratelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e che si passa pertanto alla illustrazione e votazione degli emendamenti.

Il sottosegretario ROMANO CARRATELLI, annunciando di ritirare gli emendamenti presentati dal Governo, invita tutti i Senatori a ritirare gli emendamenti presentati al fine di poter approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, considerata peraltro la fine imminente della legislatura.

Il senatore MIGNONE e il senatore SARTO si associano all'invito rivolto dal Rappresentante del Governo al fine di giungere ad una rapida approvazione in via definitiva del provvedimento.

Il senatore VERALDI dichiara di ritirare tutti i suoi emendamenti e, dopo averli fatti propri, ritira tutti gli emendamenti presentati dal senatore Erroi.

Il relatore VEDOVATO annuncia a sua volta il ritiro degli emendamenti da lui presentati. Dopo averli fatti propri dichiara quindi di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del partito Democratico della sinistra.

Il senatore GERMANÀ, ritenendo di non poter accogliere l'invito del Rappresentante del Governo, illustra tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Dichiara quindi decaduti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, per assenza dei presentatori.

Dichiara poi decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.4.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 3.11, posto ai voti, è respinto.

Per assenza dei presentatori il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.1 e 4.2.

Il senatore GERMANÀ, dopo averlo fatto proprio, dichiara di ritirare l'emendamento 4.3 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 4.8, 4.9 e 5.1.

Previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 6.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.6.

Dopo averlo fatto proprio, il senatore MEDURI, ritira l'emendamento 6.7 e, successivamente, l'emendamento 7.0.3.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 6.8.

Il senatore GERMANÀ ritira l'emendamento 6.9 per trasformarlo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea. Ritira quindi anche l'emendamento 7.0.2 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore SARTO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/4818/1/8

SARTO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge n. 4818 reca misure per la promozione delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora trasposto nell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

l'articolo 7 del disegno di legge n. 4818 prevede che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle suddette società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;

la richiamata disposizione dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone che gli interventi di trasformazione urbana di cui sopra, debbano essere attuativi degli strumenti urbanistici vigenti;

nell'articolo 7 del disegno di legge n. 4818 manca qualsiasi richiamo a tale importante vincolo di rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

impegna il Governo

1) a garantire, in sede di attuazione del presente disegno di legge, l'osservanza di quanto disposto all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora trasposto nell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

2) di conseguenza ad emanare direttive affinché venga garantito che le ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale, di

cui all'articolo 7 del presente disegno di legge, siano attuative degli strumenti urbanistici vigenti così come richiesto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127».

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo l'ordine del giorno è approvato ai fini della presentazione in Assemblea.

Il senatore GERMANÀ illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4818/2/8

GERMANÀ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, in relazione ai programmi innovativi in ambito urbano previsti dall'articolo 4

impegna il Governo

a ricomprendere in tale ambito anche gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'*Addendum* n.2 del contratto di programma tra il Governo e le Ferrovie dello Stato S.p.A., riservando a tali interventi una quota non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili».

0/4818/3/8

GERMANÀ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione,

invita il Governo

ad applicare le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenuto in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri, secondo i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Su entrambi gli ordini del giorno esprimono parere favorevole tanto il RELATORE quanto il RAPPRESENTANTE del Governo. Posti separatamente ai voti sono entrambi approvati ai fini della presentazione in Assemblea.

Intervenendo in dichiarazione di voto il senatore GERMANÀ annuncia l'astensione della sua parte politica sul provvedimento.

Annunciano quindi il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori MIGNONE, SARTO e VISERTA COSTANTINI.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 4818, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, riunitosi nella giornata di ieri, ha fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti agli emendamenti 9.1000, 13.1000 e 14.1000 presentati dal Governo e volti a modificare il testo adottato dal Comitato ristretto per l'unificazione dei disegni di legge 1138 e connessi in materia di riforma del sistema radiotelevisivo, per martedì 16 gennaio 2001 alle ore 18.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, giovedì 11 gennaio 2001, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4818

Art. 1.

1.1

LEONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

LEONI

Sopprimere il comma 1.

1.3

LEONI

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed effettivamente attribuite alle stesse entro i successivi trenta giorni».

1.4

LEONI

Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: «fab-bisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno» con le seguenti: «numero dei contratti di locazione registrati nelle regioni e nelle province autonome nell'anno».

1.5

LEONI

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.6

LEONI

Sopprimere il comma 2.

1.7

RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disponibilità del fondo sociale di cui all'articolo 75 della legge 27 luglio 1978 n. 392 assegnate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, con deliberazione CIPE del 15 febbraio 2000, sono ripartite, dalle Regioni e dalle province autonome, ai comuni ad alta tensione abitativa per la locazione di immobili allo scopo di garantire la mobilità degli inquilini ed in particolare il passaggio da casa a casa per nuclei familiari con sfratto già eseguito o per i quali sia prevista l'esecuzione di sfratto.»

Art. 2.**2.1**

LEONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

LEONI

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

2.3

RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ivi previsti» inserire le seguenti: «, inclusi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

Art. 3.**3.1**

LEONI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LEONI

Sopprimere il comma 1.

3.3

LEONI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ad incremento delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna attribuita dal Ministero dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse di cui al presente articolo sono prevalentemente utilizzate per interventi di recupero urbano, da definire attraverso appositi accordi di programma quadro tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati, aventi finalità di incrementare l'offerta di alloggi da destinare alla locazione.».

3.4

GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «cooperative di abitazione» aggiungere le seguenti: «soggetti senza fini di lucro di cui al libro primo del codice civile aventi persona giuridica».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, per rispondere prioritariamente alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, è finalizzato, in misura pari all'ottanta per cento delle risorse disponibili, ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione, a canone convenzionato, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, e per la parte residua alla realizzazione o al recupero di alloggi da destinare alla locazione per un periodo non inferiore ad otto anni.».

3.6

ERROI

Al comma 1, sopprimere la parola: «permanentemente».

3.7

LEONI

Al comma 1, sostituire le parole: «permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431» con le seguenti: «alla locazione».

3.8

LEONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

3.9

ERROI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 431» inserire le seguenti: «ovvero ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992».

3.10

LEONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «prioritariamente per rispondere» fino alla fine del comma.

3.11

GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto» aggiungere le seguenti: «e per rispondere alle esigenze abitative temporanee di lavoratori non residenti, originate da mobilità lavorativa. In tale ultimo caso, gli alloggi potranno essere realizzati in forma di residenze attrezzate con prestazione di servizi ricettivi essenziali e con erogazione di ulteriori servizi connessi con l'integrazione e l'assistenza dei singoli utenti.».

3.12

LEONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il programma definisce i requisiti delle categorie beneficiarie secondo le necessità segnalate da ciascuna regione o provincia autonoma. In ogni caso, gli alloggi situati nelle zone territoriali definite come 'centri storici sono destinati,

prioritariamente, ai cittadini residenti da almeno 10 anni nel territorio del comune interessato.».

3.13

LEONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli alloggi situati nelle zone territoriali definite come 'centri storici' sono destinati, prioritariamente, ai cittadini residenti da almeno 10 anni nel territorio del comune interessato.».

3.14

DIANA LORENZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture abitative realizzate nell'ambito del programma di cui al comma 1, destinate a soddisfare le particolari esigenze abitative di soggetti anziani quando integrate con servizi di interesse comune, possono essere localizzate dai Comuni nelle aree di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del D.M. 2 aprile 1968.».

3.15

LEONI

Sopprimere il comma 2.

3.16

LEONI

Sopprimere il comma 3.

3.17

ALBERTINI, MARINO, GAMBINI, BONAVIDA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 9 comma 1 n. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è sostituito dal seguente: "Nelle restanti zone è prescritta una distanza minima assoluta di mt.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti per gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 nonché per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti la distanza dagli edifici non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti"».

3.18

LEONI

Sopprimere il comma 4.

3.0.1

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI, MANZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni a favore di nuclei familiari disagiati)

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. I comuni possono destinare il 10 per cento delle risorse ad essi attribuite per le esigenze abitative dei nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratti.

8-ter. I comuni definiscono, con proprio atto deliberativo, i requisiti che i soggetti di cui al comma precedente devono possedere ai fini della fruizione di quota parte delle risorse indicate al medesimo comma"».

3.0.2

LEONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi da destinare alla locazione, per il triennio 2001-2003, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo, e quello delle loro pertinenze, è soggetto all'imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3

LEONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo, da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4

PELELLA, DONISE, DE MARTINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per fronteggiare l'emergenza abitativa nel comune di Napoli)

1. Le disponibilità finanziarie stanziare dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito previste dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire».

Art. 4.

4.1

LEONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere appositi programmi di recupero urbano finalizzati, prioritariamente, ad incremen-

tare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e di città metropolitane e che prevedano, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione».

Conseguentemente, sostituire le parole: «del programma» ovunque ricorrono con le seguenti: «dei programmi» e le parole: «al programma» con le seguenti: «ai programmi».

4.2

LEONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'integrazione sociale e».

4.3

BORNACIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale programma sono altresì compresi gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'addendum n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato S.p.A.; a tali interventi è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui ai commi successivi.

4.4

FALOMI, BESSO CORDERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale programma sono altresì compresi gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'addendum n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato S.p.A.; a tali interventi è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui ai commi successivi».

4.5

ERROI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In tale programma sono altresì compresi gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'*addendum* n. 2 del contratto di programma Governo-Ferrovie dello stato S.p.A.; a tali interventi è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui ai commi successivi.».

4.6

BESSO CORDERO, CARPINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture abitative realizzate nell'ambito del programma di cui al comma 1, destinate a soddisfare le particolari esigenze abitative di soggetti anziani quando integrate con servizi d'interesse comune, possono essere localizzate dai Comuni nelle aree di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del D.M. 2 aprile 1968.».

4.7

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 80,6 miliardi per l'anno 2000 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici».

4.8

LEONI

Sopprimere il comma 3.

4.9

LEONI

Al comma 4, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Art. 5.**5.1**

LEONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione, la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari stabiliti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.».

5.2

DIANA LORENZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente: 'I finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non utilizzati per i programmi di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, a causa della mancata ratifica degli Accordi di programma entro il 31 ottobre 2001, sono destinati ad un programma sperimentale di alloggi per anziani, con le modalità da definirsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici.».

5.3

VERALDI, ERROI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito in legge dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è prorogato di un anno con scadenza 31 ottobre 2001».

5.4

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito in legge dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è prorogato al 30 aprile 2001».

5.0.1

ERROI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dal decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito in legge dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 marzo 2001».

Art. 6.**6.1**

BORNACIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzato per l'anno 2001 un limite di impegno della durata di quindici anni, pari a lire cinque miliardi annui, per la concessione di contributi integrativi da destinare alle cooperative edilizie già fruenti di

un contributo originario ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici. È altresì autorizzato per l'anno 2001 un limite di impegno della durata di quindici anni, pari a lire cinque miliardi annui, per la concessione di contributi integrativi ovvero suppletivi alle cooperative edilizie che abbiano ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinarsi all'abbattimento progressivo e con finalità perequative fra le diverse modalità di finanziamento effettuate, delle maggiori spese ed oneri sostenuti, compresi gli interessi di pre-ammortamento. Il Ministro dei lavori pubblici determina l'entità di tali contributi integrativi che sono concessi alle cooperative esclusivamente per i finanziamenti a cui sono stati applicati tassi di interesse superiore al 4,50 per cento.»

6.2

GERMANÀ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzato per l'anno 2001 un limite di impegno della durata di quindici anni, pari a lire cinque miliardi annui, per la concessione di contributi integrativi da destinare alle cooperative edilizie già fruente di un contributo originario ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici. È altresì autorizzato per l'anno 2001 un limite di impegno della durata di quindici anni, pari a lire cinque miliardi annui, per la concessione di contributi integrativi, ovvero suppletivi, alle cooperative edilizie che abbiano ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinarsi all'abbattimento progressivo e con finalità perequative fra le diverse modalità di finanziamento effettuate, delle maggiori spese ed oneri sostenuti, compresi gli interessi di pre-ammortamento. Il Ministro dei lavori pubblici determina l'entità di tali contributi integrativi che sono concessi alle cooperative esclusivamente per i finanziamenti a cui sono stati applicati tassi di interesse superiori al 4,5 per cento.»

6.3

ERROI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e della legge 5 agosto 1978, n. 457. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.».

6.4

LEONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «permanentemente».

6.5

ERROI

Al comma 4, sopprimere la parola: «permanentemente».

6.6

GERMANÀ

Al comma 4, dopo le parole: «l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione» aggiungere le seguenti: «e al rifinanziamento dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie già fruente di un contributo originario ovvero integrativo.».

6.7

BORNACIN

Al comma 4, dopo le parole: «alla locazione» aggiungere le seguenti: «e al rifinanziamento dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni ed integrazioni, per la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie già fruente di un contributo originario ovvero integrativo.».

6.8

LEONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e il Ministero dei lavori pubblici».

6.9

GERMANÀ, TERRACINI, BALDINI, CAMBER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere interpretato nel senso di comprendere anche gli atti mediante i quali si localizzano gli interventi di edilizia residenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.».

6.10

FALOMI, BESSO CORDERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, deve essere interpretato nel senso di comprendere gli atti mediante i quali si localizzano gli interventi di edilizia residenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.».

Art. 7.**7.1**

ERROI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Per l'attuazione dei comparti previsti nei piani attuativi di iniziativa privata è sufficiente per la costituzione del consorzio il concorso dei proprietari che rappresentino la maggioranza del valore catastale.

4-ter. I consorzi di quel precedente comma richiedono al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti previa diffida agli stessi ad aderire. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto, scomputato della quota di oneri urbanizzativi connessi all'attuazione dello stesso e può essere corrisposta anche mediante permutate di altre proprietà immobiliari site nel Comune».

Rubr.1

ERROI

Nella rubrica, dopo le parole: «società di trasformazione urbana» inserire le seguenti: « e dei comparti urbanistici».

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. L'eventuale trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente a provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati».

7.0.2

BALDINI, GERMANÀ, PICCIONI, TERRACINI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le direttive e le istruzioni in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri, rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5"».

7.0.3

BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le direttive e le istruzioni in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri, rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5"».

7.0.4

VERALDI, ERROI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consi-

glio dei ministri, rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5"».

7.0.5

CABRAS, BESSO CORDERO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le aree *ex* A.C.A.I. ed S.M.C.S. site nel comune di Carbonia, assegnate in proprietà all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Cagliari in virtù del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974, sono attribuite in proprietà esclusiva al comune di Carbonia.

2. Sono escluse da tale trasferimento quelle aree già destinate all'edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

7.0.6

NIEDDU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Cessione delle aree ex A.C.A.I. ed ex S.M.C.S. al comune di Carbonia)

1. Le aree *ex* A.C.A.I. ed *ex* S.M.C.S. site nel comune di Carbonia, già assegnate in proprietà all'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Cagliari, in virtù del Decreto del Ministero dei lavori pubblici, del 24 dicembre 1974, sono attribuite, senza oneri, in proprietà esclusiva al comune di Carbonia.

2. Sono escluse da tale trasferimento le aree già destinate all'edificazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

7.0.7

BESSO CORDERO, CARPINELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è modificato come segue:

1) alla lettera b) le parole "sessanta per cento" vengono sostituite con le parole: "cinquanta per cento"; le parole da "deliberata maggioranza" alle parole "dei soci iscritti", vengono sostituite con "deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata nei successivi 120 giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenersi a distanza di almeno 60 giorni l'una dall'altra";

2) alla lettera g) abrogare il testo vigente fino alle parole "di presentazione del piano"».

7.0.8

BESSO CORDERO, CARPINELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è modificato come segue:

1) alla lettera b) le parole "sessanta per cento" vengono sostituite con le parole: "cinquanta per cento";

2) alla lettera g) le parole "di un terzo" vengono sostituite con le parole: "della metà"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

395^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Letta.

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCIVOLETTO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per lo svolgimento dell'odierna procedura informativa.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato euromediterraneo: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Il PRESIDENTE, nel rivolgere parole di benvenuto al ministro Letta, sottolinea la particolare importanza che la Commissione attribuisce all'audizione odierna, al fine di approfondire le strategie di rilancio nella commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari nel quadro della

globalizzazione dei mercati e di integrazione delle economie. Richiama inoltre il recente sopralluogo svolto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, in Polonia e in Russia, ribadendo l'opportunità di un adeguamento e di un ammodernamento delle strutture di penetrazione commerciale all'estero, superando la logica più tradizionale basata sulle fiere commerciali, anche nella convinzione che i prodotti italiani, fortemente caratterizzati sul tema della qualità e della sicurezza alimentare, corrispondano alla richiesta sempre più pressante, da parte dei consumatori mondiali, di garanzie su tale terreno.

Il ministro LETTA ringrazia per l'opportunità offerta di esprimere il punto di vista dei due Ministeri (dell'industria e del commercio con l'estero) su una tematica di così grande rilievo, precisando che si atterrà nel proprio intervento ai profili più strettamente attinenti alla politica industriale e al commercio internazionale in relazione al WTO.

In particolare, ricorda che è noto che il quadro del commercio internazionale, dopo il fallimento di Seattle, ha presentato elementi molto forti di discontinuità, che inducono a riflettere sulle ragioni che hanno di fatto bloccato i negoziati avviati, anche per approfondire i riflessi sul settore agricolo ed agroalimentare. Rileva come il fallimento della cosiddetta «ministeriale» ha avuto un impatto negativo sulla situazione dei negoziati del commercio internazionale, anche con riferimento ad altre attività di regolazione di tale fenomeno commerciale, che ha peraltro conosciuto, nello stesso anno, una crescita di circa il 10 per cento. Ricorda inoltre che in base ad una precisa disposizione era stata comunque prevista una clausola che ha fatto «scorporare» la parte relativa ai negoziati agricoli dai negoziati globali, sulla base di una esigenza fortemente avvertita da parte dei paesi in via di sviluppo, che avevano imputato all'Unione europea di mantenere un approccio protezionistico, in particolare in campo agricolo. Conseguentemente, l'anno testé conclusosi, mentre ha visto il blocco di tutti i settori negoziali, ha però fatto registrare l'avvio dei negoziati relativi alla parte agricola, pur in un clima di stasi che non ha mancato di riflettersi anche su tale parte delle trattative.

Il ministro Letta richiama poi l'attenzione sui risultati, a suo avviso importanti, raggiunti dall'Italia, nella delineazione della piattaforma negoziale dell'Unione europea, in cui sono stati accolti tre importanti principi: in primo luogo è stato accettato il principio del riequilibrio e del collegamento fra le materie agricole di più stretta attinenza e competenza con questioni di più ampio respiro, attinenti alla tutela dei consumatori, alla sicurezza alimentare e al territorio rurale; ed è stato anche accolto il criterio del riequilibrio fra i problemi di commercializzazione e i cosiddetti *non-trade concerns*; in secondo luogo va segnalato il consenso raggiunto sul tema della qualità a tutela di tutte le denominazioni protette dalla normativa comunitaria che – come è noto – hanno applicazione solo nel territorio dell'Unione: a tale riguardo ricorda che nel mandato negoziale è stata inclusa la richiesta italiana di istituire un registro multilaterale delle denominazioni di qualità; infine, va ricordato l'importante principio del

riequilibrio fra produzioni mediterranee e continentali, in particolare in relazione ai negoziati agricoli in corso a Ginevra.

A tale riguardo, il ministro Letta esprime la convinzione che l'Italia, la cui produzione agricola e agroalimentare è in particolare caratterizzata da prodotti di alta qualità, potrebbe risultare penalizzata da una stasi nei negoziati del *Millennium Round* ed anzi sia uno dei paesi che maggiormente potrà beneficiare di un rafforzamento di tutti gli organismi e le strutture di regolazione del commercio internazionale (a partire dal WTO), al fine di identificare fori negoziali che possano applicare anche meccanismi di tipo sanzionatorio a tutela dei criteri produttivi della qualità e della tipicità. In tale ottica richiama anche l'opera e gli sforzi svolti dal Governo italiano, volti a favorire una ripresa dei negoziati del WTO, anche per promuovere una riforma di tale importante struttura negoziale alle cui modalità di funzionamento è anche da ricondurre, in buona parte, una delle ragioni dell'insuccesso registrato a Seattle. Ricorda infatti che il Direttore generale del WTO è dotato di poteri inferiori a quelli del Segretario generale delle Nazioni unite, dovendosi inoltre rapportare direttamente con l'Assemblea degli Stati, con evidenti problemi nella struttura dei processi decisionali.

In particolare, precisa che ci si sta operando per far ripartire i negoziati e per assicurare maggiore trasparenza in tali processi decisionali, con un più ampio coinvolgimento delle sedi parlamentari nazionali. Informa infine che è previsto un incontro con la Presidenza svedese dell'Unione europea per rendere più complementari le agende di lavoro del semestre svedese di Presidenza dell'Unione con la Presidenza italiana del «G8» che potrebbe consentire una riapertura fra i paesi del Nord e i paesi del Sud, con l'obiettivo di una ripresa negoziale del *round* globale entro il 2001.

Avviandosi alla conclusione, precisa che non affronterà gli altri temi oggetto dell'indagine, in quanto non rientranti fra materie di sua stretta competenza, richiamando sinteticamente le valutazioni già esposte e ribadendo l'impegno dell'Italia per una ripresa dei negoziati globali.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BETTAMIO, ringraziato il Ministro per la puntuale esposizione e dichiarato il proprio consenso in merito alle considerazioni relative alla inadeguatezza delle strutture del WTO, chiede, in merito alla rilevante problematica della difesa dei prodotti di qualità, se tale iniziativa non richieda anche una idonea azione volta a conseguire una armonizzazione delle normative sanitarie e degli ordinamenti giuridici in senso ampio posti a tutela del commercio internazionale. In ordine alla problematica del riequilibrio tra le produzioni agricole comunitarie, segnala l'assenza nell'ultima legge finanziaria appena approvata di misure adeguate a porre rimedio all'attuale squilibrio mediante la configurazione di un quadro finanziario più appropriato.

Il senatore PREDÀ, dopo aver dichiarato di condividere le linee di fondo dell'esposizione del Ministro, si professa convinto che l'accettazione dei processi di globalizzazione debba accompagnarsi ad un *iter* parallelo di fissazione di regole valide per tutti. Ricollegandosi alle considerazioni preliminari svolte dal Presidente, sottolinea che i problemi dell'agricoltura non consistono solo nella necessità di un riequilibrio tra le produzioni, ma anche nella necessità di stabilire regole su base comunitaria relativamente alle diverse filiere agroalimentari, anche al fine di ovviare alla eccessivo potere di mercato delle multinazionali. Inoltre, appare oltremodo necessario potenziare l'apparato logistico a supporto dell'*export* agroalimentare, anche mediante una apposita struttura, attese le visibili difficoltà a conquistare i mercati esteri. Rileva in proposito come dal protocollo d'intesa dell'ICE con la Sopexa francese (stilato l'altr'anno) non siano ancora conseguiti idonei atti applicativi, segno di una cultura della difesa delle produzioni italiane troppo sbilanciata a favore del settore industriale e talora scarsamente cosciente dei problemi delle associazioni di produttori italiani.

Il senatore CUSIMANO, anche sulla base delle informazioni desunte dalla missione in Polonia e in Russia, afferma che l'allargamento dell'Unione europea ad est comporta rischi notevoli per il settore agroalimentare e danni economici certi per l'agricoltura mediterranea. Conseguentemente, chiede al Ministro quali iniziative specifiche intenda intraprendere al fine di coadiuvare i produttori agricoli italiani che non appaiano adeguatamente sostenuti quanto quelli del settore industriale, sebbene siano impegnati in una difficile concorrenza sui mercati esteri, peraltro già raggiunti dalle esportazioni di altri Paesi comunitari. In merito all'asserito atteggiamento protezionistico dell'Unione europea, ritiene che esso non sia certamente riscontrabile con riferimento ai prodotti mediterranei, settore nel quale l'Italia appare semmai subire l'iniziativa dei *partners* comunitari, con gravi penalizzazioni per quelle categorie di agricoltori per i quali non è possibile praticare nemmeno l'*extrema ratio* del ricorso ai blocchi alle frontiere operati da altre categorie di produttori.

Il senatore BEDIN, ringraziato il Ministro per l'esauriente esposizione, ritiene che la sfida maggiormente rilevante per il Paese sia quella di competere sul mercato globale al fianco dei *partners* comunitari piuttosto che nell'ambito comunitario. Rilevati i risultati positivi in tal senso conseguiti in questa legislatura, osserva come la centralità del sistema agroalimentare nell'ambito del mandato negoziale comunitario dimostri che la posizione italiana ottiene consenso e che l'agricoltura non rappresenta più una sorta di mera merce di scambio nelle trattative commerciali. Le informazioni testé ricevute dimostrano, quindi, l'indispensabilità di una ulteriore azione di indirizzo politico da parte del Parlamento. Nel merito specifico delle trattative commerciali, chiede quali alleanze si possano profilare anche con i Paesi in via di sviluppo, che non possano essere considerati in via di principio avversari dell'Unione europea, e quali apparati

protezionistici vengano adottati da altri sistemi agricoli, senza peraltro ignorare le tematiche della difesa dell'eco-sistema mondiale e della solidarietà internazionale. Da ultimo, chiede al Ministro se la futura organizzazione del Governo introdotta dalle recenti riforme, con un Ministero unico delle attività produttive ed un Ministero delle politiche agricole, aiuterà o meno la penetrazione sui mercati internazionali delle produzioni italiane.

Il senatore PIATTI, in merito alla tematica delle biotecnologie, auspica un atteggiamento più costruttivo ed atto a conciliare diverse culture uscendo dalla logica degli estremismi. Infatti, l'uso delle biotecnologie in campo alimentare, se sostenibili ed accompagnate da adeguata informazione e prudente applicazione, non contrasta con la ricerca della qualità ma semmai la può rafforzare. Relativamente ai processi di internazionalizzazione produttiva, risulta necessaria una azione convergente da due direzioni: la prosecuzione di una azione volta a sollecitare le aggregazioni di produttori ed un intervento pubblico opportunamente coordinato a livello nazionale a sostegno delle imprese esportatrici. In ordine alla Agenzia per la sicurezza alimentare, preso atto delle determinazioni in sede europea e delle proposte avanzate nel corso della discussione dell'ultima legge finanziaria, anche alla luce delle ricorrenti emergenze agricole e sanitarie, chiede quali determinazioni ulteriori intenda intraprendere il Governo.

Il presidente SCIVOLETTO espone alcune considerazioni finali e questioni di ordine generale chiedendo entro quali margini sarà possibile governare il rapporto tra il processo di globalizzazione, la necessità di regole universali e la difesa delle produzioni tipiche nazionali. Ricollegandosi poi alle considerazioni dei senatori Cusimano e Bedin, rileva che la PAC è risultata fino ad oggi complessivamente sbilanciata tra eccessivo protezionismo a favore delle produzioni continentali ed eccessiva liberalizzazione sul fronte delle produzioni mediterranee. Risulta altresì necessario, anche alla luce degli insegnamenti tratti dalla nota vicenda dell'olio di oliva, riequilibrare gli interessi dell'industria agroalimentare e dei produttori agricoli. Da ultimo, in merito alle funzioni svolte dall'ICE, chiede al Ministro se non ritenga che alcune di esse risultino superate dall'evoluzione dei mercati auspicando, nel contempo, l'individuazione di uno strumento di intervento specifico a favore del comparto agroalimentare.

Il ministro LETTA, in sede di replica, dichiara di condividere molte delle considerazioni svolte nel dibattito e in particolare ribadisce che è comune a tutti la consapevolezza che sia necessario ed urgente un processo di riequilibrio nella tutela assicurata ai prodotti mediterranei rispetto ai prodotti continentali: in tale quadro, sottolinea ulteriormente il rilievo che va attribuito alla decisione comunitaria assunta alla fine di settembre, in materia di riequilibrio nei settori dell'ortofrutta, dei pomodori e degli agrumi. Conviene invece che, per quel che riguarda l'olio, siano stati registrati dei passi indietro, ma da tale vicenda occorre trarre l'insegnamento di proseguire con fermezza nella tutela delle produzioni nazionali. Per un

tema poi che è stato toccato in molti interventi, relativamente al rapporto fra esigenze di globalizzazione e tutela della tipicità delle produzioni nazionali (dentro l'Unione europea ma anche in un quadro più vasto di globalizzazione delle politiche commerciali), richiama nuovamente gli importanti risultati raggiunti nella fissazione delle coordinate relative al mandato negoziale dell'Unione europea in relazione alle trattative del WTO.

Nel soffermarsi quindi sulle problematiche che attengono ai rapporti con i paesi in via di sviluppo, il ministro Letta ribadisce l'impegno dell'Italia a elaborare agende di lavoro fra G8 e Unione europea che possano risultare più «attraenti» per i paesi in via di sviluppo, tanto da indurli ad una ripresa dei negoziati globali. Quanto ai problemi dell'allargamento dell'Unione, pur se sussistono dei rischi, ritiene che occorra avere presente il quadro di insieme delle politiche commerciali, che vede spesso l'Italia quale primo o secondo *partner* commerciale dei paesi candidati all'adesione (come con la Polonia, la Repubblica ceca o la Slovenia). Nel precisare poi di non avere informazioni dirette sul quesito posto sulla sede dell'Agenzia italiana per la sicurezza alimentare, il ministro Letta si sofferma sui problemi dell'*export* dei prodotti agricoli e agroalimentari e in particolare sul ruolo e la funzione dell'ICE; al riguardo sottolinea in particolare che la stessa struttura del Governo è da considerare attualmente in una fase transitoria, con l'avvio, nella prossima legislatura, del nuovo Ministero delle attività produttive, da cui dipenderanno direttamente tutti gli strumenti – quali l'ICE, la SACE e le altre strutture specializzate previste – indispensabili per una sempre più efficace politica di penetrazione commerciale che poggi su diversi organismi operativi. Richiamata quindi l'importante iniziativa che l'ICE ha realizzato nell'ottobre dello scorso anno in Polonia, scelta come sede dell'iniziativa annuale dell'Istituto, ricorda tutte le missioni svolte nel periodo in cui è stato responsabile unicamente del Commercio con l'estero, periodo che ha visto la realizzazione di ben quindici «missioni paese» (con un'elevata partecipazione del ceto imprenditoriale e bancario), e ribadisce infine l'impegno del Governo a tutela dei produttori nazionali.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il ministro Letta, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Muri-
neddu aveva svolto la relazione illustrativa.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore BIANCO, richiamata la gravissima situazione della filiera della carne bovina (che ha subito un crollo dei consumi dell'80 per cento e una drastica riduzione delle macellazioni), ribadisce l'urgenza di dichiarare lo stato di crisi del settore (in analogia con quanto verificatosi nel 1996) e di attivare immediatamente l'intervento pubblico comunitario al di fuori delle ordinarie condizioni poste dalla normativa europea, con previsione di adeguate misure finanziarie, proporzionate al danno subito e svincolate dai prezzi di riferimento sia comunitari che nazionali. Dopo aver fornito precisazioni dettagliate sul livello dei prezzi di acquisto e di intervento, in modo da tener conto delle esigenze dei produttori, ritiene che il *plafond* finanziario per tali interventi si attesterebbe intorno agli 80 miliardi di lire, con una previsione di durata dell'intervento per almeno 3 mesi, e per circa 40 mila tonnellate di carne bovina di produzione nazionale. Ribadita quindi l'esigenza di un intervento finanziario compensativo dei danni subiti dai consumatori per la perdita di valore del bestiame in stalla e del differenziale di prezzo di mercato, sottolinea che sarebbe necessario predisporre anche interventi creditizi e agevolativi (almeno quinquennali) e lo spostamento, senza aggravio di interessi, di tutte le scadenze fiscali e previdenziali. Per tutte tali ragioni preannuncia un voto contrario sul provvedimento in esame.

Il senatore LAURIA Baldassare si sofferma preliminarmente sulle caratteristiche del morbo della BSE (malattia neurovegetativa dei bovini) che non ha fatto ancora registrare alcun caso in Italia, ricordando invece le peculiarità e le caratteristiche della malattia che colpisce l'uomo, che non sembra avere rapporti con la BSE. Ritiene pertanto che il Governo italiano abbia assunto tutte le iniziative necessarie di fronte ad un evento grave, che sta provocando seri problemi anche in altri paesi (come in Germania), e che il provvedimento all'esame sia adeguato, rispetto alle finalità, di prevedere *test* a diagnosi rapida, di potenziare i controlli e di introdurre i coloranti nelle farine: per tali ragioni auspica che esso sia approvato tempestivamente.

Il senatore SARACCO sottolinea l'esigenza di affrontare tale importante problematica con un approccio scientifico nell'opera di prevenzione e di controllo, così come sta facendo il Governo, e ricorda che l'Italia è risultata finora indenne dalla malattia, il che conferma che l'Esecutivo ha ben operato. Ribadisce comunque l'esigenza di integrare lo stanziamento previsto e in particolare di chiarire le competenze e le responsabilità relative all'indispensabile opera di smaltimento delle carcasse.

Il senatore MINARDO ritiene che il provvedimento assunto dal Governo non risolva in alcun modo il grave problema della mucca pazza, che ha fatto registrare un forte allarme nei consumatori e ha conseguentemente penalizzato i produttori. Ritiene inoltre che il problema andava affrontato a monte, inducendo l'Unione europea a garantire la sicurezza alimentare e ad assicurare adeguati interventi: in particolare va proibito l'ingresso di animali infetti in Italia e scongiurato il rischio del contagio (profilo che è anche emerso nella recente audizione informale svolta con i servizi veterinari regionali). Esprime inoltre forte preoccupazione per l'utilizzo di materiali di origine animale nelle operazioni chirurgiche.

Dopo un intervento del senatore LAURIA Baldassare (che precisa come tale aspetto sia superato da alcuni anni), ha nuovamente la parola il senatore MINARDO il quale, richiamata la gravità della situazione e ribadita l'esigenza di vietare l'ingresso di animali vivi, preannuncia il voto contrario, a nome del Gruppo di Forza Italia, sul provvedimento in esame.

Il senatore ANTOLINI riconosce che le misure adottate dal Governo costituiscono solo un intervento «tampon» ma precisa che, ove venissero accolte alcune proposte emendative della sua parte politica, l'orientamento potrebbe anche essere di segno favorevole, pur ritenendo insufficienti le risorse finanziarie stanziare, anche in relazione ai problemi dello smaltimento. Circa poi quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto, ritiene che i sistemi di identificazione e registrazione dovrebbero prevedere strumentazioni più moderne ed efficaci (quali i *chip* sotto pelle o le marchiature), difficilmente eludibili.

Il senatore CUSIMANO osserva che il decreto adottato dal Governo sembra avere una duplice finalità: da un lato rassicurare e tranquillizzare l'opinione pubblica, e dall'altro programmare l'opera di prevenzione sui capi da consumare. Nel rilevare che solo il 10/15 per cento dei capi bovini potrà essere sottoposto a controlli, ricorda che per effetto di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si è anche ridotta la platea degli animali da sottoporre al controllo. Nell'osservare quindi che non si potrà rassicurare la pubblica opinione e invertire così efficacemente il fenomeno del crollo dei consumi, osserva che il decreto non affronta né il problema dei danni agli allevatori, né la situazione degli istituti zooprofilattici e nemmeno la questione dello smaltimento. Per tutte queste ragioni preannuncia un orientamento contrario del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore PIATTI ricorda preliminarmente che esiste una pluralità di strumenti da rendere operativi rispetto ai quali il decreto si pone un obiettivo più immediato, tenuto anche conto che il problema della mucca pazza presenta una indubbia dimensione internazionale di cui occorre tenere conto. In tale quadro ritiene che l'azione del Governo italiano sia stata immediata ed efficace, se confrontata con i gravi ritardi registrati in altri paesi (per esempio in Gran Bretagna). Richiamate le finalità del provve-

dimento in esame (l'implementazione dei *test* rapidi, la politica per il benessere animale, le questioni in senso lato della tracciabilità e la campagna informativa), ricorda che il Governo ha adottato anche un altro provvedimento di urgenza. Quanto ai problemi che si pongono per gli istituti zooprofilattici, segnala l'intesa recentemente raggiunta con la regione Lombardia per abilitare ai controlli anche altri istituti e richiama l'esigenza di trasparenza e di una implementazione dell'anagrafe bovina. Ricordata altresì l'istituzione del Commissario straordinario per la BSE, ritiene che la Commissione potrebbe procedere anche ad una audizione dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.

Il presidente SCIVOLETTO, nel dichiarare di condividere la relazione del relatore Murineddu e l'intervento del senatore Piatti, ritiene che nel parere andrebbero evidenziate tre importanti questioni: in primo luogo l'esigenza di una immediata attivazione dell'anagrafe bovina; in secondo luogo l'opportunità che il Governo dia immediata attuazione alle disposizioni inserite nella legge finanziaria con emendamenti di iniziativa parlamentare, in materia di tracciabilità e di tutela delle popolazioni bovine autoctone; in terzo luogo l'esigenza che al comma 1 dell'articolo 2 del decreto (come modificato dall'altro ramo del Parlamento) sia previsto che l'Ispettorato centrale repressione frodi operi alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali (e non del Ministero medesimo, così come ora previsto). Preannuncia in particolare la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore BEDIN, nel richiamarsi al dibattito svoltosi, preannuncia un orientamento favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore MURINEDDU condivide il tenore dell'intervento del senatore Piatti e far proprie le osservazioni svolte dal Presidente, che inserirà nel testo del parere. Ritiene comunque che gli interventi non possano esaurirsi con le misure all'esame, in quanto si tratta di affrontare, anche i temi della ricerca scientifica, della tracciabilità, di una campagna di informazione scientifica e in particolare il problema dei produttori danneggiati e delle farine animali. Ribadisce la proposta di parere favorevole con le osservazioni svolte nella relazione introduttiva e le ulteriori emerse nella discussione.

Il sottosegretario NOCERA fornisce precisazioni in relazione alle ordinanze del Ministero della sanità che hanno recentemente e tempestivamente vietato l'introduzione di animali vivi dalla Francia. Nel dichiarare di condividere l'intervento del senatore Piatti, ribadisce che il Governo ha adottato tempestivamente varie misure di urgenza (sia in tema di mangimi animali che di etichettatura delle carni), rilevando che spesso sui mezzi di informazione sono circolate notizie incomplete. Richiama infine

i contenuti del nuovo decreto-legge che affronta i problemi dello smaltimento e degli aiuti alla filiera zootecnica.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver accertato la presenza del numero legale previsto dall'articolo 30 del Regolamento per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore emerso.

La Commissione, a maggioranza, conferisce il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni scaturite dal dibattito.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PREVISTO PER OGGI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta odierna, non avrà più luogo e si riunirà invece domani, giovedì 11 gennaio, alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2001

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente la disciplina delle vendite sottocosto (n. 799)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta del 20 dicembre 2000.

Il relatore MACONI integra la relazione svolta, riferendosi alle osservazioni formulate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato lo scorso 28 dicembre 2000. Da esse emerge un orientamento volto a richiamarsi alla normativa già in essere per la tutela della concorrenza e la proposta di sopprimere o modificare quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 dello schema di regolamento in titolo.

A suo avviso, il provvedimento corrisponde all'esigenza di disciplinare in modo equilibrato la materia tenendo in particolare considerazione gli interessi dei consumatori. Propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole con le osservazioni già contenute nella sua relazione ed altre ulteriori che dovessero scaturire dalla discussione.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che lo schema di regolamento in titolo non sia uno strumento adeguato per disciplinare una materia importante come quella delle vendite sottocosto che interessa direttamente il rapporto tra imprese produttive e grande distribuzione commerciale. A suo giudizio il provvedimento non tiene in adeguata considerazione gli in-

teressi dei soggetti industriali alla cui attività è peraltro da attribuire un maggiore valore aggiunto rispetto alla fase distributiva.

Entrando nel merito del testo, sottolinea come all'articolo 1, comma 1, occorrerebbe non considerare tra gli sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto quelli derivanti da servizi resi dal distributore. Al secondo comma dello stesso articolo, occorrerebbe ridurre il limite del 50 per cento della superficie di vendita complessiva stabilito per individuare gli esercizi commerciali a cui è vietata la vendita sottocosto. Il limite del 50 per cento, infatti, vanificherebbe la regolamentazione proposta in quanto non applicabile praticamente ad alcun soggetto. Sarebbe opportuno, pertanto, ridurre al 38 per cento tale limite, riferendolo non alla superficie di vendita complessiva ma a quella della grande distribuzione. A suo giudizio sarebbe opportuno inoltre ridurre il numero delle referenze di ciascuna vendita sottocosto da 50 a 10.

Considera necessario, peraltro, prevedere una disciplina specifica per le attività di panificazione, che non possono essere ricomprese all'interno dell'articolo 2 ed una riformulazione dell'articolo 3 per ciò che concerne l'identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

Si esprime quindi in senso contrario alla proposta di parere del relatore, a nome del suo Gruppo e di quello di Alleanza nazionale.

Il senatore WILDE considera il testo in esame del tutto inidoneo ad affrontare la complessa problematica delle vendite sottocosto e dei rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti interessati. Concorda, pertanto, con le osservazioni formulate dal senatore Travaglia.

Si esprime in senso critico anche sul parere reso dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato che si è pronunciata per ben tre volte sull'argomento e che, da ultimo, sembra aver assunto le posizioni formulate dalle organizzazioni della cooperazione.

Lo schema di regolamento in titolo, in sostanza, più che regolamentare le vendite sottocosto, ne favorisce la diffusione. Ciò non determina, a suo avviso, un vantaggio per i consumatori, ma soltanto per la grande distribuzione. Proprio da una rigorosa regolamentazione della materia deriverebbero invece effetti positivi sui prezzi, come è dimostrato dalla recente esperienza francese. Ritiene che anche le sanzioni previste siano del tutto insufficienti.

Il senatore MUNGARI si richiama ai pareri resi dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, sottolineando l'esigenza di tutelare i principi di concorrenza e di divieto dell'abuso di posizione dominante che sono propri della normativa europea e della legislazione interna. Non si tratta, peraltro, di verificare il rispetto di tali principi in ambito territoriale, quanto piuttosto di controllare che non si dia luogo a violazioni con riferimento ai diversi prodotti.

Sottolinea come nel più recente parere dell'Antitrust sia stata censurata la disciplina contenuta ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, in quanto la

limitazione delle vendite sottocosto può dar luogo a restrizioni della concorrenza in un sistema complessivo in cui già si esercita l'azione di contrasto sull'abuso di posizioni dominanti e sugli atti di concorrenza sleale. Da questo punto di vista considera contraddittorio il secondo parere reso dal Consiglio di Stato rispetto a quanto affermato nel parere originario. Auspica, pertanto, che la Commissione richieda la soppressione dei commi 4 e 5 o, quanto meno, una estensione dei limiti ivi previsti.

Il senatore SELLA di MONTELUCE considera del tutto errata l'impostazione dello schema di regolamento in esame. Occorre considerare che la contrapposizione di interessi da regolamentare non è tanto tra piccola e grande distribuzione commerciale, quanto tra soggetti produttori e grande distribuzione. La forte pressione esercitata da quest'ultima nei confronti delle imprese industriali è ben nota e costituisce ormai un fenomeno di carattere internazionale: spesso le imprese devono accettare le condizioni dei distributori e talvolta anche pagare in termini di promozione commerciale o altro per accedere ad un determinato circuito distributivo.

È evidente come il provvedimento proposto sia inadeguato ad affrontare tale complessa situazione. In realtà, si interviene attraverso norme di carattere dirigistico di cui il Governo e la maggioranza che lo sostiene devono assumersi la piena responsabilità. Si tratta di norme già censurate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato proprio in quanto fonti di produrre restrizioni alla concorrenza e che, in ogni caso, non tengono conto delle esigenze del mondo produttivo.

A suo avviso sarebbe opportuno che il Governo ritirasse lo schema di regolamento in titolo per riformularlo in modo adeguato.

Il senatore PIREDDA ritiene che una normativa coerente ed efficace di disciplina delle vendite sottocosto dovrebbe considerare la complessità dei rapporti tra grande distribuzione, piccola distribuzione, imprese di produzione e consumatori. Si tratta di rapporti anche conflittuali da cui deriva, il più delle volte, un evidente svantaggio proprio per i consumatori.

A suo avviso il provvedimento in titolo non affronta tale complessa situazione, ma si limita a regolamentare aspetti tutto sommato marginali. Appare inefficace ed inopportuna, ad esempio, la norma sul limite numerico delle vendite sottocosto annuali. Occorrerebbe, inoltre, tutelare le produzioni agricole locali. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore Athos DE LUCA fa presente che la regolamentazione delle vendite sottocosto deriva da un preciso impegno assunto nell'ambito della riforma del commercio e che essa corrisponde anche a specifiche richieste degli operatori del settore. La normativa proposta, a suo avviso, tiene opportunamente conto delle posizioni e degli interessi dei diversi soggetti coinvolti. Dichiarò che si esprimerà in senso favorevole.

Il sottosegretario PASSIGLI chiarisce che l'adempimento di una specifica disposizione della legge di riforma del commercio predisposto dal

Governo intende affrontare la complessa materia delle vendite sottocosto in un quadro di liberalizzazione già definito dalla normativa europea e dalla legislazione italiana. Non è ipotizzabile, pertanto, un provvedimento di divieto delle vendite sottocosto di carattere generale. Occorre, viceversa, rifarsi alla tutela della concorrenza e al divieto dell'abuso delle posizioni dominanti, specificando le diverse fattispecie in relazione alla materia trattata. Per tale ragione l'articolo 1 del regolamento definisce le vendite sottocosto, richiama la legislazione vigente e individua i limiti quantitativi per la sua applicazione.

Esclude, quindi, che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato abbia manifestato una posizione globalmente negativa sul provvedimento. Anzi, vi è l'apprezzamento esplicito per l'estensione a livello provinciale dei limiti previsti e una riserva esclusivamente per i commi 4 e 5 dell'articolo 1. Rileva che, invece, tra i rappresentanti dei Gruppi di minoranza emergono posizioni estreme contraddittorie che non tengono conto della complessità della situazione e dell'esigenza di giungere ad una disciplina organica ed equilibrata.

Il relatore MACONI, nel condividere quanto testè affermato dal rappresentante del Governo, propone di formulare un parere favorevole sullo schema di regolamento in quanto esso corrisponde correttamente all'esigenza di regolamentare le vendite sottocosto senza ricorrere, tuttavia, ad un regime di divieto assoluto che sarebbe contrario alle indicazioni contenute nella legge di riforma del commercio e alla stessa normativa europea. Nel parere occorrerebbe osservare che il limite previsto dall'articolo 1, comma 2, concernente la percentuale di superficie di vendita rispetto al territorio provinciale, andrebbe ridotto al fine di consentire una maggiore efficacia della regolamentazione; che sarebbe opportuno specificare la definizione di «gruppo», richiamata nella medesima norma sempre con riferimento al limite di superficie di vendita; che sui commi 4 e 5 dell'articolo 1 sarebbe opportuno considerare la possibilità di aumentare il numero delle vendite sottocosto annue riducendo, nel contempo, le deroghe contenute nello schema di regolamento; che occorrerebbe, in ogni caso, consentire le cosiddette vendite sottocosto per allineamento nel campo della grande distribuzione, al fine di fronteggiare la concorrenza estera; che, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 sui prodotti alimentari freschi, reperibili o di imminente scadenza, occorrerebbe prevedere una disciplina specifica per la vendita del pane considerando che si tratta di un prodotto consumato normalmente entro 24 ore dalla fabbricazione; che appare necessario rendere più chiare le ipotesi di variazione dell'insegna, considerate all'articolo 2, specificando che esse devono avere carattere sostanziale e non possono riguardare solo aspetti meramente marginali o estetici; che, al fine di ovviare alle difficoltà derivanti dall'attribuzione delle competenze di controllo al sindaco su ambiti territoriali di carattere provinciale, appare necessario prevedere una comunicazione preventiva al sindaco da parte dell'esercizio commerciale che intende procedere a vendite sottocosto.

I senatori WILDE, PIREDDA e MUNGARI ribadiscono il loro voto contrario.

La Commissione, previa la verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati» (n. 816)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2000.

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono richieste di interventi sulla relazione svolta dal senatore Cazzaro.

Il relatore CAZZARO propone di formulare parere favorevole.

Si esprimono in senso contrario i senatori WILDE, TRAVAGLIA e DEMASI.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese, per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale (n. 819)

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2000.

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono richieste di interventi sulla relazione svolta dal senatore Cazzaro.

Il relatore CAZZARO propone di formulare parere favorevole.

Si esprimono in senso contrario i senatori WILDE, TRAVAGLIA e DEMASI.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 gennaio 2001 alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2001

508^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati iscritti all'ordine del giorno alcuni provvedimenti per i quali è stata a suo tempo richiesta dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri. Poiché il termine di trenta giorni, previsto dalla predetta norma regolamentare per la trasmissione di tale documento, è ampiamente scaduto, egli ha ritenuto di iscrivere nuovamente i predetti provvedimenti all'ordine del giorno, affinché la Commissione possa valutare l'opportunità di proseguire l'esame. Avverte altresì che, aderendo alla richiesta pervenutagli da alcuni componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione, ha iscritto congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge n. 1578 e n. 2069 recanti sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 368 in materia di riconoscimento di rendite vitalizie.

Il senatore DUVA sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4627, recante misure in favore delle persone affette da cecità parziale, ricordando che la questione è stata già affrontata nell'ambito della discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Fa altresì presente che da parte della Presidenza della 7^a Commissione permanente è stata sollecitata l'espressione del parere sul disegno di legge n. 4930, di conversione del decreto legge n. 345 del 2000, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche. Considerata

l'urgenza, propone che la sottocommissione per i pareri si riunisca al termine della seduta.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta da ultimo formulata dal senatore Duva. Per quanto riguarda la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4627, fa presente che gli è pervenuta una segnalazione in tal senso da parte dell'Unione italiana ciechi. A tale organizzazione è già stato comunicato per le vie brevi che si ritiene necessario, prima di adottare una decisione, verificare se la materia oggetto del predetto disegno di legge non rientri nell'ambito della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000, relativa al riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Ove si accerti che la questione esula dall'ambito della predetta delega, si provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il provvedimento richiamato dal senatore Duva e informalmente sollecitato anche da altri senatori.

IN SEDE REFERENTE

(4084) MONTAGNINO e BEDIN. – *Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che la 5^a Commissione permanente ha richiesto al Governo la trasmissione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo. Poiché il termine per la trasmissione di tale documento è ampiamente scaduto, ritiene opportuno che la Commissione valuti se procedere o meno nell'esame. Ricorda altresì che sul disegno di legge n. 4084 non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore MANZI, relatore, ritiene che sul disegno di legge all'esame vi sia un'ampia convergenza da parte dei Gruppi politici, tale da giustificare la trasmissione all'Aula, considerato che il termine per la comunicazione della relazione tecnica è decorso inutilmente e che comunque la Commissione bilancio potrà manifestare il proprio avviso in sede di espressione di parere all'Assemblea.

Il senatore ZANOLETTI annuncia che voterà a favore del disegno di legge n. 4084.

Poiché non vi sono altri interventi, dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 4084.

(4177) MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che anche per il disegno di legge in titolo è ampiamente scaduto il termine per la trasmissione della relazione tecnica, a suo tempo richiesta dalla 5^a Commissione permanente. Ricorda altresì che sul disegno di legge n. 4177 non sono stati presentati emendamenti e che pertanto anche per esso si pone il problema di valutare l'opportunità di procedere nell'esame.

Il senatore GRUOSSO, relatore, ritiene che sul disegno di legge all'esame si possa registrare un notevole consenso da parte dei Gruppi politici, tale da giustificare la positiva conclusione dell'esame in sede referente, considerato che il termine per la trasmissione della relazione tecnica è decorso inutilmente e che comunque la Commissione bilancio potrà manifestare il proprio avviso in sede di espressione di parere all'Assemblea.

Il senatore ZANOLETTI annuncia che voterà a favore del disegno di legge n. 4177.

Poiché non vi sono altri interventi, dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 4177.

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deciso, anche alla luce di alcune audizioni informali con gli organismi dirigenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, di sospendere a tempo indeterminato l'esame dei disegni di legge aventi ad oggetto la riforma dell'ordinamento pensionistico degli avvocati, poiché gran parte delle norme in essi contenute risultavano lesive dell'autonomia dell'ente previdenziale. Si è ritenuto invece necessario proseguire l'esame del disegno di legge n. 400, riguardante la particolare posizione previdenziale degli avvocati ultraottantenni, in attesa di eventuali determinazioni da parte degli organismi della Cassa su tale questione. Poiché gli è stato fatto informalmente sapere che tali organismi si accingono ad affrontare il problema a breve scadenza, comunque entro il mese di gennaio, ritiene opportuno rinviare brevemente l'esame, in attesa degli ulteriori sviluppi della situazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che sullo schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859, presentato dal relatore, e sugli emendamenti ad esso riferiti è pendente la richiesta di relazione tecnica da parte della 5^a Commissione permanente. È peraltro ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 76-*bis* del Regolamento per la trasmissione del predetto documento. Va altresì osservato che i benefici previdenziali oggetto, in particolare, dei disegni di legge n. 2700, 3129 e 4293 sono stati introdotti da un'apposita norma della legge finanziaria per il 2001 e pertanto tale problema, a suo tempo ampiamente dibattuto nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, può ritenersi positivamente superato.

Il senatore ZANOLETTI, relatore, osserva che, in effetti, l'introduzione nella legge finanziaria per il 2001 di una disposizione recante benefici previdenziali per i lavoratori sordomuti costituisce un elemento positivo, che agevola anche l'*iter* dei disegni di legge all'esame congiunto. Una notazione negativa, che ritiene comunque opportuno far conoscere alla Commissione, proviene invece dalla Presidenza dell'Ente nazionale sordomuti, che ha espresso un forte dissenso nei confronti dello schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859, con argomenti, peraltro, che non gli sono apparsi del tutto convincenti. Nel complesso, quindi, il relatore ritiene che vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in sede referente, fermo restando che la Commissione bilancio potrà esprimere il proprio avviso in sede di espressione del parere all'Assemblea.

Convengono con la proposta del relatore i senatori BATTAFARANO e MANZI.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento espresso dalla Commissione, propone di rinviare le votazioni alla seduta già convocata per domani, anche al fine di consentire ai primi firmatari dei disegni di legge all'esame congiunto di prendere parte alla fase conclusiva dell'esame in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(4709) BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto

– e **petizione n. 582** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato dal relatore uno schema di testo unificato, con riferimento al quale è stato fissato per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Prende quindi la parola il sottosegretario GUERRINI, osservando preliminarmente che nei confronti di disegni di legge di iniziativa parlamentare il Governo intende attenersi ad una linea di dialogo e di attenzione alle posizioni che si vanno delineando, nel rispetto dell'autonomia delle Camere, riservandosi di presentare eventuali emendamenti in una fase successiva dell'esame, anche in relazione al parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio. Da tale Commissione, peraltro, potrebbe pervenire una richiesta di relazione tecnica, considerata la rilevanza degli oneri comportati dallo schema di testo unificato predisposto dal relatore e, comunque, l'opportunità di sottoporre a verifica le somme indicate all'articolo 6 dello schema predetto. Occorrerà valutare con attenzione il testo che verrà varato dalla Commissione, ma sin da ora si può segnalare la notevole entità della spesa, paragonabile all'incirca alle somme iscritte

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il complesso delle politiche attive del lavoro. È quindi auspicabile che il problema della copertura finanziaria possa trovare soluzioni adeguate.

Passando ad esaminare più nel dettaglio lo schema di testo unificato, il rappresentante del Governo osserva che all'articolo 1 da un lato si estendono opportunamente i benefici previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e dall'altro si prevede la non cumulabilità di tali benefici con altri derivanti da analoghe misure. L'esclusione della possibilità di cumulo dovrebbe però essere stabilita non soltanto per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, bensì per tutti i soggetti destinatari del comma 8 dell'articolo 13 della predetta legge n. 257 del 1992.

Al comma 2 occorrerebbe poi precisare che, rispetto al termine di novanta giorni per la presentazione delle domande, sono comunque salvaguardate le posizioni di coloro che alla data di entrata in vigore della nuova normativa hanno presentato all'INAIL la richiesta di attestazione dell'esposizione all'amianto. La disposizione di cui al secondo periodo dello stesso comma 2 appare poi contraddittoria, poiché la cessazione dell'applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257, una volta decorso il termine sopra richiamato, comporterebbe l'impossibilità di concedere i benefici previsti da tale norma. Se si intende sottolineare la perentorietà di tale termine, è sufficiente precisare che esso è fissato a pena di decadenza.

Con l'indicazione puntuale delle lavorazioni comportanti esposizione all'amianto, all'articolo 2, viene circoscritto l'ambito di applicazione della disciplina ma, a tale proposito, occorre rilevare che l'elencazione contenuta al comma 1, per la formulazione delle singole voci, è suscettibile di interpretazioni più o meno restrittive, destinate ad avere implicazioni non irrilevanti sull'entità della spesa, e pertanto appare necessario pervenire ad una definizione inequivoca delle lavorazioni indicate. Occorre anche considerare che l'impostazione dell'articolo 2 rischia di porre in ombra le problematiche relative alla concentrazione delle microfibre nonché alla durata e alla prevalenza dell'esposizione.

In conclusione, il rappresentante del Governo segnala l'opportunità di un approfondimento anche sull'impostazione dell'articolo 4, con il quale viene istituito il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle osservazioni del rappresentante del Governo sulla copertura finanziaria del provvedimento all'esame, fa presente che non appena sarà spirato il termine per la presentazione degli emendamenti, questi ultimi verranno trasmessi alla 5^a Commissione permanente, unitamente allo schema di testo unificato, per l'espressione del parere.

Secondo il senatore PELELLA l'attuale formulazione dell'articolo 2 risulta contraddittoria con l'impostazione della legge n. 257 del 1992.

Quest'ultima ha vietato l'estrazione e la lavorazione dell'amianto, consentendo soltanto le attività residuali di bonifica e smaltimento necessarie ad assicurare la effettività di tale divieto e il definitivo abbandono dell'amianto stesso. A suo avviso, pertanto, occorrerebbe precisare quali delle lavorazioni indicate al comma 1 dell'articolo 2 si riferiscono alla fase pregressa di applicazione della legge n. 257 e quali invece si riferiscono alla situazione attuale e futura.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, condivide i rilievi del senatore Pelella e si riserva di presentare un emendamento nel senso da lui suggerito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, come già convenuto, la Sottocommissione per i pareri si riunirà al termine della seduta odierna per l'esame del disegno di legge n. 4930, di conversione del decreto legge n. 345 del 2000 recante disposizioni urgenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2001

370^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CAMERINI, il quale ricorda come l'insorgere di ben 180.000 casi di encefalopatia spongiforme bovina, a partire dal 1986, nel Regno Unito e successivamente in Irlanda, Francia, Belgio, Portogallo e di recente in Germania, abbia determinato una diffusa preoccupazione anche in Italia, dove peraltro sono stati accertati soltanto due casi in animali non di produzione nazionale ma importati dal Regno Unito.

Il relatore sottolinea quindi che l'insorgere della BSE è probabilmente collegato all'impiego di farine animali nella alimentazione dei capi – pratica non attuata in Italia – e che al momento non vi sono evidenze scientifiche comprovanti un collegamento diretto tra la citata encefalopatia e la corrispondente malattia neurodegenerativa nell'uomo denominata morbo di Creutzfeldt-Jacob.

Il senatore Camerini illustra quindi nel dettaglio gli articoli del decreto-legge in conversione nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA ricorda come le problematiche connesse alla BSE siano state affrontate nell'audizione del sottosegretario Fumagalli Ca-

rulli svoltasi lo scorso 21 giugno davanti alle Commissioni 9^a e 12^a riunite: in tale occasione non emerse alcun elemento nuovo che attestasse su base scientifica la trasmissibilità del morbo all'uomo per il tramite di alimenti animali infetti. Peraltro, alla luce dei ben 84 casi di morbo di Creutzfeldt-Jacob registratisi nel Regno Unito, c'è da chiedersi se non si sia in presenza di un silenzio gravemente omissivo da parte delle autorità nazionali di quel Paese, che ha determinato in Europa l'adozione tardiva dei necessari interventi di prevenzione e controllo veterinario.

Il decreto-legge in conversione – sul quale il senatore Manara anticipa il suo voto favorevole – è opportunamente volto ad affrontare l'emergenza in atto attraverso, tra l'altro, un programma di prevenzione contro la BSE che prevede l'effettuazione di *test* di diagnosi rapida. Al riguardo sembra però opportuno, proprio al fine di aumentare le garanzie apprestate, estendere anche agli animali di età inferiore ai trenta mesi i controlli previsti, anche in considerazione del recente caso di encefalopatia riscontrato in un vitello proveniente dalla Francia. In effetti un soddisfacente programma di prevenzione e di sorveglianza epidemiologica dovrebbe comprendere controlli sin dai primi mesi di vita dell'animale e soprattutto dovrebbe fondarsi sull'effettuazione di un censimento nazionale dei capi basato su criteri più accurati di quelli attualmente in vigore tra i quali, in particolare, in luogo dell'attuale sistema di marchiatura del capo, l'inserimento di un *microchip* nel corpo dell'animale sin dal momento della nascita.

Il senatore Manara concorda quindi sull'opportunità di incrementare, così come previsto dal provvedimento, i controlli sulla movimentazione degli animali, potenziando il personale veterinario frontaliero, il cui livello di operatività è comunque da giudicare buono.

Il senatore BRUNI esprime critiche e perplessità sul decreto-legge che, a suo giudizio, è caratterizzato da inesattezze ed equivoci sia di carattere scientifico che politico. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda il programma di sedicente prevenzione totale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente ad un tipo di patologia a proposito della quale, sulla base delle conoscenze scientifiche al momento disponibili, è impossibile assicurare garanzie sanitarie totali ed al massimo si può parlare di misure volte a potenziare la prevenzione. Riserve suscita anche la successiva lettera c)-*bis*, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, in ragione del mancato inserimento anche di parti degli ovocaprini soggette a particolare rischio di infezione, nonché il comma 1-*bis* – sempre dell'articolo 1 – nel quale sarebbe opportuno inserire, a proposito dei grassi ottenuti da organi a rischio, il divieto di utilizzo anche a fini cosmetici e farmaceutici.

Un'ulteriore carenza del provvedimento è rappresentata poi dal mancato coinvolgimento degli organismi scientifici, al fine di istituire, preferibilmente presso l'Istituto superiore di sanità, una struttura di ricerca interdisciplinare, adeguatamente finanziata, per compiere studi sulla BSE.

In conclusione il senatore Bruni preannuncia il proprio voto contrario sulla conversione del decreto-legge, a meno che esso non sia incisivamente modificato accogliendo i rilievi da lui formulati.

Il senatore TOMASSINI condivide in primo luogo le osservazioni testé svolte dal senatore Bruni, in particolare per quanto riguarda il carattere velleitario della formulazione «prevenzione totale», e osserva come il decreto-legge in conversione non appaia assolutamente idoneo a fare giustizia della mistificazione e della disinformazione che, inerte o complice il Governo, hanno fino ad oggi caratterizzato il dibattito sui *media* italiani in materia di encefalopatia spongiforme bovina. In proposito egli ritiene necessario confutare in questa sede alcune delle affermazioni erranee più frequentemente ripetute: non è vero in primo luogo che l'encefalopatia spongiforme possa colpire, oltre i bovini, anche gli esseri umani, dal momento la malattia umana attualmente oggetto di attenzione è la sindrome di Creutzfeldt-Jacob, della quale è stata riscontrata in Gran Bretagna ed in altri Paesi una variante che è stata messa in relazione all'ingestione di carni provenienti da animali colpiti dalla BSE, anche se il legame eziologico tra la malattia animale e quella umana non è stato ancora scientificamente accertato.

Un'altra questione sulla quale, e di ciò il Governo è evidentemente responsabile, i consumatori non sono stati informati a sufficienza, è che la comparsa in forma epidemica della BSE nel bestiame bovino del Regno Unito è legata alla diffusione in quel paese negli scorsi decenni di mangimi a base di farine di origine animale trattate a basse temperature, mangimi assolutamente non utilizzati dagli allevatori italiani sia in quanto non consentiti sia in quanto, nelle condizioni della zootecnia italiana, sarebbero risultati più costosi rispetto ad un'alimentazione di tipo più tradizionale. Anche le abitudini alimentari degli italiani, che comportano la macellazione di bovini anche adulti in età più giovane rispetto a quella in cui si può manifestare la malattia, costituiscono un elemento di sicurezza che il Governo, e di conseguenza i *media*, hanno trascurato di evidenziare, così come non hanno rimarcato che il consumo italiano di carne bovina è per il 70 per cento di provenienza nazionale, e che solo un quinto della quota restante proviene dalla Francia, Paese attualmente considerato a rischio, mentre la maggior parte delle carni importate proviene da Paesi che hanno tipologie di allevamento che garantiscono *standard* di sicurezza adeguati a quelli italiani. La diffusione di questo clima terroristico è anche una conseguenza del fatto che l'intera vicenda è stata gestita prevalentemente dal Ministro delle politiche agricole piuttosto che dalla sanità, che è apparsa invece alquanto in ombra; ciò ha determinato il prevalere di un atteggiamento ideologicamente orientato, fino al punto di propagandare con leggerezza idee decisamente pericolose per la salute pubblica, come quelle a favore dell'adozione di una dieta completamente vegetariana.

Il decreto-legge di conversione non pare modificare questo atteggiamento, laddove si osservi da una parte che con la lettera c)-*bis* del comma

1 dell'articolo 2 si adottano misure che l'Unione europea costringerà sicuramente il Governo a ritirare, mentre con l'articolo 2 si registra una sostanziale esautorazione del servizio veterinario, che fino ad oggi ha garantito gli elevati *standard* di sicurezza alimentare del nostro Paese, a favore degli organi del Ministero delle Politiche agricole.

Ciò non significa, naturalmente, che non fosse possibile e opportuno intervenire per un miglioramento della prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e di altre malattie e per la tutela dei consumatori, ma ciò avrebbe dovuto avvenire attraverso un rafforzamento dell'opera di igiene e profilassi svolta dai dipartimenti di prevenzione, nel quadro dell'attribuzione di idonee risorse alle regioni.

Pur comprendendo l'intento costruttivo che ha determinato la Lega Nord a preannunciare un voto favorevole, quindi, il Gruppo Forza Italia non potrà che astenersi sul decreto-legge in conversione se non vi sarà da parte della maggioranza la volontà di approvare modifiche sostanziali.

Il senatore MASCIONI esprime una valutazione fortemente positiva sul decreto-legge in esame, che non esaurisce l'insieme degli interventi adottati con lodevole tempestività dal Governo – non si vede in realtà che senso abbia invocare l'inserimento nel testo del provvedimento di urgenza, ad esempio, di norme sull'anagrafe dei bovini, peraltro già esistente – e che ha già riscosso la valutazione favorevole di molti dei soggetti interessati, primo fra i quali la Coldiretti.

L'oratore ritiene particolarmente ingiustificato accusare il Ministro della sanità di aver abdicato alle sue responsabilità nella gestione di questa vicenda a favore del Ministro per le politiche agricole: in proposito egli rileva come nelle sessioni del Consiglio agricoltura dell'Unione europea del 20-21 novembre 2000 e del 4 dicembre 2000 l'Italia sia stata l'unico Paese membro, insieme alla Germania, a farsi rappresentare, oltre che dai responsabili politici dell'agricoltura, anche dal Sottosegretario alla sanità.

Non si può negare, naturalmente, che le disposizioni recate dal decreto-legge determinino un onere soprattutto per gli allevatori; non sarebbe però corretto ignorare che è stato lo stesso allarme determinatosi in Europa a provocare di per sé contraccolpi sul settore della zootecnia, anche in Paesi come l'Italia dove, come è stato giustamente osservato e come il Governo non ha mai mancato di sottolineare, la qualità sanitaria del prodotto zootecnico è particolarmente garantita.

Nel ribadire quindi il suo apprezzamento per l'operato del Governo, egli segnala peraltro al Sottosegretario la necessità di garantire la rapidità dei controlli concernenti gli eventuali casi sospetti di sindrome di Creutzfeld-Jacob, dal momento che una procedura tale da allungare i tempi degli esami istologici farebbe venire meno la necessaria tempestività nell'individuazione di focolai della malattia.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime una valutazione fortemente positiva sul decreto-legge in esame e sull'azione del Governo nel suo complesso.

Egli ritiene peraltro necessario evidenziare che la comparsa in forma epidemica dell'encefalopatia spongiforme bovina è stata determinata dal fatto che ad un certo punto del ciclo di produzione zootecnica, in determinati Paesi e in determinate aziende, le esigenze del profitto sono prevalse su quella di fornire un prodotto di qualità garantita, fino a consentire un vero e proprio stravolgimento dell'ordine naturale della catena alimentare.

Se è giusto che oggi i Governi europei intervengano per circoscrivere e debellare la malattia, è anche giusto che, superata l'emergenza, ci si ponga il problema di individuare le aziende responsabili di quella che può essere definita come una catastrofe sanitaria, e di chiamarle a contribuire ai costi economici sopportati dalla collettività.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CAMERINI ritiene che negli interventi dei senatori del Gruppo di Forza Italia si siano perse di vista le finalità del decreto-legge in conversione. Qui non si tratta infatti di svolgere un dibattito tecnico-scientifico sul rapporto tra encefalopatia spongiforme bovina e certe forme di sindrome di Creutzfeld-Jacob, ma di garantire al massimo i cittadini da qualsiasi possibile rischio che possa essere determinato dalla diffusione di una malattia del bestiame, che si è manifestata in forma epidemica in un Paese dell'Unione europea a causa di orientamenti in materia di zootecnia assunti negli scorsi decenni in base a mere logiche di profitto e di sfrenato liberismo economico.

Il decreto-legge in conversione, quindi, non fa altro che iscriversi nell'ambito di una serie di opportune iniziative cautelative assunte dal Governo al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la qualità del prodotto nazionale e di assicurare l'opinione pubblica.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, si sofferma in primo luogo sui contributi forniti al dibattito dal senatore Manara.

Per quanto riguarda infatti la questione relativa al caso, segnalato oggi dalla stampa, di un vitello nel quale sarebbero stati riscontrati in Francia i sintomi della BSE, il Governo è ovviamente pronto a prendere in considerazione tutti i nuovi elementi che deriveranno dall'osservazione scientifica; al momento non ci si può che attenere alle indicazioni del comitato veterinario europeo circa il fatto che la malattia si manifesta solo dopo il trentesimo mese di età. In ogni caso sono in fase di studio *test* diretti a consentire l'individuazione del prione anche in una fase precoce.

Quanto alla questione dell'anagrafe bovina, che certamente esula dall'ambito di un provvedimento di stretta urgenza come quello in conversione, ella fa presente che è attualmente in fase di definizione una sua riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda l'integrazione del registro anagrafico tenuto dall'Istituto zooprofilattico di Teramo nella più complessiva riorganizzazione del sistema informatico sanitario; la nuova strutturazione dell'anagrafe terrà conto proprio dell'esigenza indicata dal

senatore Manara, della necessità cioè di seguire diacronicamente la storia sanitaria di ciascun capo di bestiame, anche se naturalmente tale risultato non può essere conseguito in tempi brevissimi, anche perché non tutte le regioni sono allo stesso modo efficienti nella comunicazione dei dati, e va rilevato come i ritardi più gravi si manifestino in realtà in altri campi molto avanzate, come ad esempio la regione Lombardia.

Con riferimento poi alle osservazioni, formulate anche dal senatore Bruni, circa una carenza della ricerca italiana in materia di BSE, il sottosegretario Fumagalli Carulli fa presente che sono in corso di elaborazione presso l'Istituto Superiore di Sanità specifici progetti di ricerca, che saranno finanziati nell'ambito della prossima ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale.

Il Sottosegretario esprime quindi meraviglia per le critiche dei senatori Bruni e Tomassini circa la formulazione «programma di prevenzione totale» adottata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1. È evidente infatti che tale formulazione non intende esprimere la pretesa di una prevenzione assoluta, ma intende sottolineare la scelta del Governo italiano di svolgere il programma di prevenzione e di monitoraggio sull'universalità del patrimonio zootecnico nazionale e non, come invece si è preferito fare in altri Paesi, secondo un criterio di analisi a campione.

Allo stesso modo appaiono del tutto ingiustificate le critiche circa un presunto arretramento delle istituzioni sanitarie rispetto al Ministero delle Politiche agricole per quanto riguarda la sorveglianza veterinaria.

Per quanto riguarda infine l'osservazione del senatore Bruni circa la necessità di estendere il divieto di utilizzare i grassi pericolosi anche all'impiego di prodotti cosmetici, ella ritiene che essa possa essere presa in considerazione, anche se manca attualmente qualsiasi indicazione scientifica circa ipotesi di rischi di infezione determinati da tali prodotti.

Il presidente CARELLA, su richiesta dei senatori Tomassini e Carla Castellani, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di giovedì 11 gennaio 2001.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

493^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Il presidente GIOVANELLI, constatata la mancanza del numero legale, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

95ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2000.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che, in relazione agli articoli del testo unificato sullo psicologo scolastico, restano ancora da votare l'articolo 5 relativo alla copertura finanziaria ed altri emendamenti proposti dal Governo agli articoli 1, 2 e 3, tendenti a meglio specificare che trattasi di sperimentazione del servizio per il triennio 2001, 2002 e 2003.

Dà notizia altresì che la Commissione Bilancio, alla quale dovrebbe pervenire in tempo utile la relazione tecnica da parte del Governo, si riunirà oggi pomeriggio per esprimere il parere sull'articolo 5 e sui predetti

emendamenti. Pertanto propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana, facendo presente l'opportunità che i vari Gruppi politici valutino sin d'ora la possibilità di richiedere l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante, in modo da pervenire a una rapida approvazione del testo prima dell'imminente scadenza della legislatura. Prende atto la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. - *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

(4823) RESCAGLIO ed altri. - *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. - *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

(4871) BRUNO GANERI ed altri. - *Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2000.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà notizia che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi riunitosi in data odierna ha ritenuto opportuno procedere, in via informale, ad una serie di audizioni di esperti in materia, prima di pervenire eventualmente alla nomina di un Comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato. Ricorda altresì che è a disposizione dei Commissari la ricerca effettuata dal Servizio Studi sulla disciplina adottata nei principali Paesi dell'Unione europea in tema di prevenzione dei delitti di natura sessuale contro i minori, mentre, per quanto riguarda le risposte delle regioni, relative alla presenza o meno della figura del medico scolastico, ricorda che a tutt'oggi sono pervenute solo quelle delle Regioni Umbria, Calabria e Valle d'Aosta. Sollecita una valutazione da parte dei Gruppi politici circa l'opportunità di richiedere eventualmente l'assegnazione dei provvedimenti in sede deliberante, stante l'urgenza di concluderne l'esame prima della fine della legislatura.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

Prende atto la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

242^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(86) Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

La relatrice SQUARCIALUPI riferisce sul provvedimento comunitario in titolo, volto a favorire la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni realizzate sul piano bilaterale dagli Stati membri e che talora, come nel caso della Svizzera e della Slovenia, comportano anche il coinvolgimento di Stati terzi. Al riguardo l'oratore sottolinea il beneficio che può derivare all'azione di contrasto di attività criminali, quali i traffici illeciti e il terrorismo, dal supporto dell'Europol, che già dispone di una consolidata operatività sopranazionale e che può porre a disposizione delle suddette squadre investigative la sua esperienza e i suoi archivi. Lo sviluppo della cooperazione in tale settore garantisce altresì l'applicazione, nelle attività investigative, del cosiddetto *acquis* comunitario, che implica il rispetto dei principi democratici.

Evidenziando lo specifico interesse dell'Italia per lo sviluppo di tali esperienze di cooperazione, anche alla luce della caratterizzazione dei Balcani quale luogo di transito di traffici dei clandestini, la relatrice ricorda le iniziative che sono state già avviate sul piano bilaterale con altri Stati membri e con paesi terzi e propone di esprimere un parere favorevole. L'atto comunitario in esame, infatti, si inserisce nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, in cui figura anche la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la criminalità, discussa lo scorso di-

cembre a Palermo, che denota come tali problemi non possano più essere affrontati e risolti attenendosi solamente alla dimensione nazionale.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto alla relatrice mandato a redigere un parere nei termini proposti.

(4709) BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto

(Parere all'11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANZI rileva come il disegno di legge in titolo, esaminato congiuntamente con altri provvedimenti dalla Commissione di merito in vista della definizione di un testo unificato, sia volto a precisare i benefici in materia di trattamento pensionistico che si applicano ai lavoratori esposti all'amianto. La disciplina vigente, che recepisce la normativa comunitaria sulla protezione dei lavoratori e sulla prevenzione e la riduzione dei rischi ambientali derivanti dall'amianto, che risale agli anni ottanta, presenta infatti delle lacune in merito al trattamento pensionistico applicabile ai lavoratori esposti all'amianto andati in pensione prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni.

Il problema si presenta in termini estremamente complessi in quanto, da un lato, considerato l'enorme impiego dell'amianto nei settori più diversi fino agli anni ottanta, non appare giusto circoscrivere i suddetti benefici contributivi solo ai lavoratori andati in pensione successivamente all'introduzione della normativa di tutela. L'estensione di tali benefici a tutti i potenziali interessati, tuttavia, comporterà un effetto finanziario di notevoli dimensioni e non facilmente quantificabile *a priori*. Dagli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione di merito si ritiene peraltro che le misure in esame potrebbero interessare da settanta a ottantamila lavoratori pensionati. Anche le soluzioni ipotizzate che contemplano un'estensione graduale dei suddetti benefici, al fine di ridurre l'impatto finanziario, potrebbero essere suscettibili di rilievi laddove venissero a configurare forme di discriminazione fra i lavoratori esposti agli stessi rischi.

Sottolineando l'importanza che il problema sia tempestivamente affrontato dal Senato, il relatore propone di esprimere parere favorevole, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, non riscontrando problemi di conformità con la normativa comunitaria. Nel merito si dovrà tuttavia tener conto dell'esigenza di risolvere questioni quali la posizione contributiva dei lavoratori di imprese fallite, lo sviluppo di controlli idonei a prevenire e reprimere episodi di importazione illecita di materiali contenenti amianto, segnalati anche dalla stampa, nonché la tutela di quei cittadini che, pur non lavorando a contatto con l'amianto, possono essere stati danneggiati dalla presenza dell'amianto nell'ambiente.

La senatrice SQUARCIALUPI, riferendosi alla sua esperienza in qualità di relatrice al Parlamento europeo su taluni provvedimenti comunitari in materia, sottolinea il problema dei rischi derivanti dalle operazioni di rimozione e distruzione dell'amianto, soprattutto per i lavoratori che ne sono incaricati.

L'oratore rileva altresì che in taluni casi sono stati necessari circa trent'anni per riscontrare i danni derivanti dall'esposizione all'amianto, materiale che, tuttavia, ancora oggi, per taluni impieghi non appare sostituibile. Al riguardo sarebbe pertanto opportuno incentivare lo sviluppo di tecniche sicure di smantellamento delle opere che contengono amianto.

Il senatore MIGNONE, a nome della sua parte politica, condivide la proposta di parere favorevole sui profili comunitari ma esprime, nel merito, il proprio disappunto per la configurazione di ingiustificabili discriminazioni. Riferendosi anche all'esperienza di lavoratori di aziende ferroviarie di Matera, l'oratore sottolinea come dal punto di vista morale, una volta accertati i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, non sia accettabile l'applicazione di un diverso trattamento contributivo ai lavoratori interessati.

Rilevando come la materia sia di grande attualità, in quanto si collega anche alla questione dell'utilizzo di uranio impoverito, l'oratore evidenzia come perduri la presenza di amianto nelle infrastrutture, quali le fognature, e nelle costruzioni civili in tante realtà locali. È pertanto necessario adottare iniziative idonee a garantire la bonifica dell'ambiente, evitando che i materiali smantellati finiscano in discariche irregolari, e a favorire, come opportunamente rilevato dalla senatrice Squarcialupi, la ricerca di materiali sostitutivi.

Il senatore BORTOLOTTO esprime apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Manzi e sottolinea come molti problemi derivino dal ritardo con cui è stata adottata la legislazione che ha posto al bando l'amianto, che tra l'altro in alcuni Stati non viene ancora posta in essere. Anche i perduranti inadempimenti nelle operazioni di bonifica, che sono di competenza regionale, nonché l'inadeguata protezione dei lavoratori addetti allo smantellamento e allo smaltimento dell'amianto, sono riconducibili ai suddetti ritardi nell'adozione della normativa quadro. Un atteggiamento analogo, peraltro, si registra tuttora a proposito della sottovalutazione dei rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico e dall'impiego dell'uranio impoverito. Oltre ai profili contributivi oggetto del provvedimento in esame si pone quindi l'esigenza di sollecitare il Parlamento e il Governo affinché pongano maggiore attenzione alle conseguenze derivanti dall'impiego di prodotti pericolosi.

I senatori MAGNALBÒ e MASCIONI convengono, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il relatore MANZI rileva come dal dibattito sia stata confermata la problematicità della materia in esame. Oltre alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dei suddetti benefici contributivi, si profila infatti l'esigenza di risolvere aspetti quali la ricerca dei materiali sostitutivi e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per alleggerire gli oneri derivanti ai privati dallo smantellamento dell'amianto e dal suo smaltimento in discariche specializzate.

Il presidente BEDIN rileva che nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione del 7 aprile 1998, che potrebbero essere citate nel parere espresso dalla Giunta, si segnala che i lavoratori esposti ai maggiori rischi sono proprio quelli addetti all'eliminazione dell'amianto. L'assenza di appropriate disposizioni legislative ha peraltro determinato una crescita della conflittualità in sede giurisdizionale con conseguenti difficoltà per le aziende chiamate in causa dai rispettivi dipendenti.

Considerando l'importanza della materia l'oratore propone altresì di acquisire l'ultima relazione triennale prevista dall'articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, al fine di consentire alla Giunta di approfondire ulteriormente l'argomento.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente e, verificata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

(4894) *Finanziamento dei corsi di specializzazione dell'area medica*

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore MIGNONE illustra il provvedimento in titolo che è volto a dare completa attuazione alla direttiva 93/16/CEE, che disciplina tra l'altro la formazione specialistica per i medici, recepita dal decreto legislativo n. 368 del 1999. Con il suddetto disegno di legge l'attuale borsa di studio prevista per gli specializzandi viene trasformata in un contratto di formazione e vengono stanziati a tale scopo le risorse necessarie.

L'oratore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il senatore MASCIONI, relatore sul disegno di legge nella Commissione di merito, precisa che i contratti di formazione comportano maggiori oneri rispetto alle attuali borse di studio ma non determinano la configurazione di un rapporto stabile con le università o con il servizio sanitario nazionale. Con il suddetto provvedimento l'Italia, inoltre, si adegua, oltre che al dettato della citata direttiva, alla prassi già applicata negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

(3744) SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno 2000.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il senatore Magnalbò ha illustrato il provvedimento in titolo non riscontrando problemi di conformità con la normativa comunitaria e, tenendo conto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo soffermandosi in particolare sui profili comunitari. Al riguardo egli rileva che, rispondendo ad una interrogazione presentata al Parlamento europeo, il commissario Monti ha precisato che, a differenza del credito al consumo, che è già disciplinato da disposizioni comunitarie, i mutui ipotecari non ricadono nel campo di applicazione della normativa dell'Unione europea. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca tuttavia un espresso riferimento all'articolo 104 del Trattato sulla Comunità europea precisando che i limiti applicati ai tassi di interesse non valgono nei confronti dei prestiti internazionali contratti nel quadro degli impegni in materia di debito pubblico assunti nell'ambito dell'unione economica e monetaria. Ad avviso del relatore tale clausola, sebbene non violi il diritto comunitario, non appare peraltro indispensabile.

Non ravvisando espressi profili di contrasto con la normativa comunitaria l'oratore osserva tuttavia che, dal punto di vista della libera circolazione dei capitali, al meccanismo previsto dal provvedimento in esame, che agisce sui limiti ai tassi di interesse, sarebbe stato preferibile un intervento volto a rimuovere gli ostacoli alla rinegoziazione o all'estinzione anticipata dei mutui, che attualmente vengono disincentivate dagli istituti di credito. Tale atteggiamento, però, costituisce indirettamente un ostacolo alla libera circolazione dei capitali, in quanto, rende più difficile il ricorso ad altri istituti bancari dell'Unione che eventualmente offrano dei tassi di interesse più favorevoli.

Il senatore LO CURZIO aderisce, a nome della sua parte politica, alle considerazioni tecniche e politiche del relatore.

Il senatore MAGNALBÒ conviene sul giudizio di compatibilità del provvedimento in titolo con la normativa dell'Unione europea ma evidenzia come, nel merito, il Gruppo di Alleanza Nazionale abbia già espresso nella sede appropriata i propri rilievi.

Su proposta del presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da questi proposte.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che la Giunta, per la prima volta, è stata chiamata ad esaminare come Commissione di merito un atto del Governo, costituito dallo schema di intesa con la Commissione europea per l'istituzione del Centro Nazionale di Informazione e Documentazione europea. Tale schema sarà posto all'ordine del giorno la prossima settimana, unitamente ad altri atti per cui è richiesta la presenza di un *quorum* qualificato, come i progetti legislativi comunitari di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Nuovo testo C. 7377 Governo) Aumento del ruolo organico ed accesso in magistratura,
approvato dal Senato

(Parere alla II Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di una migliore organizzazione e di un potenziamento dell'ordine giudiziario mediante diverse misure che prevedono l'aumento dell'organico della magistratura, la modifica delle procedure concorsuali, la creazione della figura dei magistrati distrettuali e l'accesso in magistratura, mediante concorso, di avvocati con adeguata anzianità professionale.

Dopo aver dato conto dei contenuti del disegno di legge, nel nuovo testo risultante dall'esame svolto dalla Commissione di merito, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, facendo presente che il provvedimento non ha incidenza su questioni concernenti l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, dato che la materia dell'amministrazione della giustizia e dell'ordinamento giudiziario è considerata di rilevanza statale. In tale ambito l'unico aspetto di competenza regionale si riscontra oggi in materia di giudici di pace, ove l'articolo 40 della L. 374 del 1991 prevede in capo ai presidenti delle giunte regionali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta un potere di proposta dei provvedimenti di nomina e di cessazione dei giudici di pace e demanda a quelle regioni l'organizzazione dei ruoli locali del personale amministrativo. Al riguardo,

il relatore ritiene che la Commissione possa con l'occasione porre in evidenza che il problema di un più efficiente funzionamento della magistratura ordinaria presuppone un'adeguata presenza sul territorio dei giudici di pace. Per questo particolare settore della giustizia andrebbe, in prospettiva, riconsiderata la possibilità di una devoluzione di funzioni a tutte le regioni attraverso specifici interventi legislativi di livello ordinario e costituzionale. Sussiste poi un problema particolare riferito agli organici della magistratura ordinaria in provincia di Bolzano, da reclutare in base alle vigenti norme con concorsi speciali: in merito a tale aspetto il provvedimento non affronta il problema della carenza di personale in tale provincia, ragione per cui sarà necessario provvedere indicando quanto prima i concorsi necessari.

Infine, con riferimento all'articolo 4, che istituisce i magistrati distrettuali, sempre per la provincia di Bolzano, in sede applicativa, considerato che il distretto di Corte d'appello copre l'intera circoscrizione regionale, si dovrà tener conto della necessità del rispetto del principio del bilinguismo, accertato nei modi prescritti, nonché degli altri requisiti per i magistrati distrettuali da applicare a sedi giudiziarie situate nella provincia di Bolzano.

Con tali osservazioni, il relatore propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel condividere la relazione e la proposta di parere formulata dal senatore Pinggera, si domanda peraltro se non sia il caso di porre in evidenza che, comunque, il problema della copertura degli organici della magistratura, pur presentando aspetti specifici nella provincia di Bolzano, ha carattere generale. A suo avviso quindi la Commissione dovrebbe comunque auspicare l'attivazione da parte del Governo di ogni possibile ulteriore iniziativa, intesa a far fronte, in tutto il territorio nazionale, al problema di cui si tratta.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) ritiene anch'egli che le osservazioni poste dal senatore Pinggera, che peraltro riflettono problemi reali, possano rivelare una sensibilità localistica eccessiva rispetto al quadro nazionale. A suo avviso è inoltre necessario che la Commissione, in quanto organismo deputato a rappresentare gli interessi diffusi sul territorio, ponga il problema della valutazione della produttività degli organi giudiziari.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), anche a nome del proprio gruppo, esprime apprezzamento per un provvedimento indispensabile, che introduce importanti elementi innovativi che contribuiranno a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, come in primo luogo l'istituzione della figura del giudice distrettuale. Facendo riferimento alla particolare situazione, a lui ben nota, delle sedi giudiziarie di Ancona, dove, per oggettive carenze di organico, la durata media di una causa civile si aggira intorno ai dodici anni e addirittura non è possi-

bile prevedere la durata delle cause di lavoro stante l'attuale mancanza di un giudice addetto, chiede anch'egli che il relatore modifichi la proposta di parere evidenziando in termini più generali l'esigenza di potenziamento degli uffici giudiziari.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) ritiene non infondata la questione posta dal senatore Gubert, anche se non può non rilevare la difficoltà di conciliarla con il principio di autonomia e di indipendenza della magistratura. A suo avviso sarebbe necessario rendere di dominio pubblico i dati relativi alla produttività degli uffici giudiziari.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) fa presente che risultano già disponibili e accessibili via internet i dati relativi alla produttività dei vari uffici giudiziari.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), *relatore*, rileva che dagli interventi svolti da alcuni colleghi sembrerebbe evincersi un giudizio di insufficienza in ordine all'ampliamento dell'organico della magistratura disposto dal disegno di legge in esame. Al riguardo egli deve però far osservare che vi è anche un delicato problema di valutazione dell'impatto che sarà determinato dal potenziamento dell'organico. Quanto poi alle questioni da lui poste in relazione agli uffici giudiziari di Bolzano, si tratta di una problematica specifica connessa alle particolari modalità di accesso alla magistratura in tale provincia. Infine, in merito alle considerazioni svolte dal senatore Gubert, sostanzialmente condivise dal senatore Andreolli, rileva che è assai difficile misurare il lavoro del magistrato per la complessità di compiere una valutazione che non sia di carattere meramente quantitativo.

Il presidente Mario PEPE ritiene che la Commissione, nel formulare un parere favorevole, potrebbe comunque esprimere l'auspicio della previsione di adeguati strumenti di misurazione della produttività della magistratura; potrebbe parimenti manifestare l'esigenza generalizzata di un potenziamento degli uffici giudiziari nelle varie realtà del territorio nazionale.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), *relatore*, in accoglimento delle osservazioni emerse dal dibattito, riformula la propria proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione (vedi allegato).

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(Esame S. 4930 Governo) DL 345/2000: Fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000, che ha annullato, per eccesso di delega, il decreto legislativo n. 134 del 1998, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, ricorda che il decreto-legge, il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto del decreto legislativo annullato, a differenza di quest'ultimo mantiene però ferma la disposizione del decreto legislativo n. 367 del 1996 che prevede l'intesa tra Stato e regioni interessate nell'individuazione degli enti musicali di livello nazionale.

Propone pertanto che la Commissione, confermando il parere già espresso alla VII Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge medesimo il 5 dicembre scorso, deliberi di esprimere parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione del senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), che con riferimento all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, riterrebbe necessario riequilibrare la presenza delle regioni rispetto a quella degli enti locali negli organi delle fondazioni di cui si tratta, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

ALLEGATO

Parere espresso, nella seduta del 10 gennaio 2001, sul nuovo testo del disegno di legge C. 7377, recante aumento del ruolo organico ed accesso in magistratura.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 7377, recante aumento del ruolo organico ed accesso in magistratura,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A) la Commissione, in relazione alla piena copertura dell'organico dei magistrati giudicanti e inquirenti nelle varie realtà del territorio, esprime la preoccupazione che, nonostante l'aumento previsto dal disegno di legge, possa rimanere pur sempre una non indifferente carenza di magistrati nel Paese, che dovrebbe essere coperta con ulteriori interventi. Sarebbe inoltre auspicabile verificare l'adeguatezza degli attuali sistemi di misurazione della produttività degli organi giudiziari, anche sotto il profilo dell'accessibilità dei dati ad essa relativi;

B) si osserva altresì che il problema di un più efficiente funzionamento della magistratura ordinaria presuppone anche un'adeguata presenza sul territorio dei giudici di pace. Per questo particolare settore della giustizia andrebbe, in prospettiva, riconsiderata la possibilità di una devoluzione di funzioni a tutte le regioni attraverso specifici interventi legislativi di livello ordinario e costituzionale;

C) con riferimento agli organici della magistratura ordinaria in provincia di Bolzano, da reclutare in base alle vigenti norme con concorsi speciali, si osserva che il provvedimento non affronta il problema della carenza di personale in tale provincia, ragione per cui sarà necessario provvedere indicando quanto prima i necessari concorsi;

D) con riferimento all'articolo 4, in sede applicativa si dovrà tener conto, per i magistrati distrettuali da applicare a sedi giudiziarie della provincia di Bolzano, della necessità del rispetto del principio del bilinguismo, accertato nei modi prescritti, nonché degli altri requisiti previsti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia (relatori: on. Copercini ed on. Marengo)

Massimo SCALIA, *presidente*, formula gli auguri per il nuovo anno ai commissari, ai collaboratori ed agli uffici di segreteria della Commissione.

Avverte che uno dei due relatori, il deputato Copercini, è impegnato in altra sede parlamentare; dà quindi la parola all'altro relatore, il deputato Marengo.

Lucio MARENGO (AN), *relatore*, ringrazia innanzitutto il Presidente, i collaboratori e l'intera segreteria per l'ottimo lavoro svolto dall'inizio dell'attività della Commissione, che ha permesso fra l'altro di svolgere un'efficace azione di denuncia presso tutti gli organismi interessati, sia nazionali che locali, al fine di contrastare i numerosi illeciti riscontrati nel ciclo dei rifiuti.

Prima di passare all'illustrazione della bozza in titolo, sottolinea con forza quanto riscontrato nel corso dell'attività della Commissione circa il disinteresse, e talora la complicità, di alcune amministrazioni locali nella gestione complessiva dell'intero settore relativo ai rifiuti.

Quanto al Veneto e Friuli-Venezia Giulia, precisa che, data la continuità territoriale e di problematiche nelle due regioni, la Commissione ha ritenuto di predisporre un'unica relazione: esse mostrano analogie dal punto di vista del tessuto industriale e da quello dell'aggressione criminale, poiché si sta dipanando una direttrice nord-nord degli smaltimenti illeciti. Ricorda poi che la Commissione ha effettuato alcune missioni nelle due regioni, con sopralluoghi ed audizioni presso le prefetture di Venezia e di Trieste.

Quanto alla pianificazione, osserva che è stato riscontrato un buon livello normativo della regione Veneto, dotatasi in tempi recentissimi di un nuovo strumento gestionale: dichiarata conclusa l'attività del precedente piano regionale risalente al 1988, si è intrapresa la strada, indicata dal «decreto Ronchi», degli ambiti territoriali ottimali, preferibilmente coincidenti con il territorio provinciale.

Precisa che negli ultimi anni il Veneto ha fatto registrare notevoli progressi riguardo alla raccolta differenziata: infatti, secondo i dati disponibili, circa il venti per cento dei rifiuti solidi urbani è recuperato o inviato all'incenerimento; la situazione è comunque variegata, essendovi punte di eccellenza nella provincia di Treviso e di arretratezza in quella di Rovigo, dove la raccolta differenziata non supera il sette per cento.

Circa i rifiuti industriali, osserva che il Veneto è la regione con la maggiore produzione *pro capite* soprattutto per la presenza di un polo come Porto Marghera: complessivamente in Veneto sono prodotti annualmente circa sei milioni di tonnellate di rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi, che vengono smaltiti quasi integralmente nelle discariche e nei termodistruttori presenti sul territorio regionale, mentre una parte marginale è destinata al recupero.

Il Friuli-Venezia Giulia si presenta più omogeneo circa la gestione dei rifiuti solidi urbani, con una media di circa il tredici per cento per la raccolta differenziata, con punte che si avvicinano al quindici per cento nelle province di Gorizia ed Udine. Rileva che la pianificazione regionale risale a una legge del 1987, modificata da normative successive per adeguarla e renderla sufficientemente omogenea al quadro nazionale e comunitario.

Quanto ai rifiuti speciali, il Friuli-Venezia Giulia presenta un'elevata produzione *pro capite*, che però in termini assoluti raggiunge circa un milione di tonnellate di residui ogni anno, che vengono inviati agli impianti regionali, dove risultano trattate circa quattrocentomila tonnellate di rifiuti in più rispetto alla produzione, indice di una ricezione di rifiuti prodotti in altre aree.

I sopralluoghi della Commissione hanno avuto per oggetto il petrolchimico di Porto Marghera, i termodistruttori di Padova e Trieste, nonché l'impianto di compostaggio di Udine, oltre particolari aree dove sono stati

sversati illecitamente i rifiuti, come il sito Geotecas di Rovigo, quello ex Esso di Trieste e la discarica abusiva di Savogna d'Isonzo. È stato anche visitato il territorio del comune di Firmano, dove si registra una concentrazione di discariche probabilmente unica in Italia.

Riguardo alla gestione illecita dei rifiuti, sottolinea che i territori delle due regioni vengono attualmente utilizzati per la realizzazione di vere e proprie discariche abusive: è comunque allarmante il fatto che in tali traffici risultano implicati personaggi collegati con la criminalità organizzata, in particolare con la *ndrangheta* calabrese.

Risulta poi che il Friuli-Venezia Giulia è un'area di passaggio per prodotti provenienti dall'Europa orientale, ad esempio rottami metallici, in diverse occasioni contaminati radioattivamente: se ai valichi maggiori la situazione appare sotto controllo, anche grazie ad accordi specifici con la Croazia e la Slovenia, rimane difficile la situazione dei valichi minori, che non vengono presidiati durante la notte e con i cancelli che restano praticamente aperti.

Per quanto riguarda Porto Marghera, la Commissione ha seguito con attenzione le indagini giudiziarie relative alla presenza di numerose discariche abusive, nonché all'individuazione di discariche in laguna di materiali altamente tossici: i procedimenti penali in corso vedono coinvolti gli esponenti delle società interessate, che tuttora operano nel polo industriale, e nei quali l'accertamento delle responsabilità è reso oltremodo difficile dalla continua evoluzione societaria fatta registrare di recente dal settore chimico. Sembra tuttavia appurato che le aziende operanti a Porto Marghera in passato erano a conoscenza dei rischi connessi con le lavorazioni effettuate e con la gestione irregolare dei residui.

Riguardo all'area ex Esso di Trieste, precisa che non è operativa da diversi anni e che non sono più presenti in superficie i resti della raffinazione durata quasi un secolo: tali resti sono invece evidenti confrontando le diverse carte topografiche, da cui si rileva che il continuo utilizzo del bacino per le attività di smaltimento ha allontanato la battigia di alcune decine di metri. Vi sono poi ingenti quantitativi di residui catramosi allo stato semiliquido in alcune vasche naturali e manca un'analisi dei residui nel sottosuolo e nelle tubature ancora presenti: la Commissione ritiene necessario esaminare attentamente la situazione, dovendosi tener conto anche della presenza di numerosi residui bellici inesplosi.

Afferma che, dal punto di vista gestionale e pianificatorio, le due regioni presentano uno *standard* sicuramente superiore alla media nazionale: esistono tuttavia alcuni punti critici, a causa degli smaltimenti illeciti e dell'irregolare gestione dei rifiuti di origine industriale.

La Commissione sollecita una più attenta vigilanza sull'intero territorio, visti anche i rischi di infiltrazione criminale collegati agli smaltimenti illeciti; per i rifiuti industriali dovranno essere gli organi amministrativi a svolgere una continua attività di vigilanza, considerata anche la presenza di situazioni macroscopiche come Porto Marghera.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore per la concisione e la chiarezza dell'esposizione ed avverte che la bozza in esame sarà inviata domani a tutti i commissari, in modo che, nella seduta di mercoledì prossimo, 17 gennaio, potrà avere inizio la discussione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 17 gennaio 2001, alle ore 13.30, per ascoltare il prefetto di Massa Carrara e per proseguire l'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia; nella seduta del 18 gennaio, sempre alle ore 13.30, sarà ascoltato il ministro dell'ambiente.

La seduta termina alle ore 14,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Gorizia il 30 novembre 2000 ed esame di un documento di considerazioni

(Esame e approvazione)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ricorda che una delegazione del Comitato da lui presieduta e composta dal senatore Moro e dall'onorevole Fei, si è recata il 30 novembre 2000 presso il centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria a Roma e, successivamente a Gorizia. La zona di confine italo-slovena si caratterizza infatti per una situazione di oggettiva difficoltà connessa ad un flusso sempre più pressante di immigrati clandestini, per cui può dirsi che sia divenuta, sotto questo profilo, la «zona calda» del paese. In particolare la piana di Gorizia consente un facile afflusso di clandestini, in quanto non esiste un confine facilmente individuabile, mentre, almeno da un punto di vista orografico, la frontiera di Udine, Tarvisio e Coccau è più difficile da attraversare. Inoltre, anche da un punto di vista di politica generale, la Slovenia è un paese che sta quasi per entrare nell'Unione europea, la situazione dei reciproci rapporti con l'Italia non è quindi paragonabile a quando il paese confi-

nante era l'ex Jugoslavia. Le maglie dei rapporti tra Italia e Slovenia si sono infatti allentate, nel senso che il vero problema non è tanto la normativa di ordine generale, visto che esistono ben precisi accordi di riammissione, quanto l'applicazione stessa della normativa e quindi degli accordi. Intende dire che la stessa Slovenia è sottoposta prima ancora dell'Italia ad un ingente flusso di immigrazione clandestina e non è oggettivamente in grado di rimpatriare tutti coloro che l'Italia respinge. Esistono poi alcune difficoltà burocratiche legate al fatto che spesso gli immigrati clandestini vengono rintracciati nel territorio italiano in serata, quando gli uffici sloveni competenti per la riammissione sono naturalmente chiusi. Questo comporta che i clandestini rintracciati debbano essere ospitati almeno fino al mattino seguente, con necessario impiego di strutture e di forze chiaramente distolte ad altri servizi.

Proprio questo è risultato essere il disagio maggiore che vive la zona di Gorizia, in quanto manca una struttura di accoglienza per gli immigrati che vengono rintracciati, ma da un lato si avverte questa esigenza che possiamo definire organizzativa, dall'altro si ha paura a costituire un vero e proprio centro di permanenza temporanea così come previsto dalla legge n. 40 del 1998, ed il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha addirittura votato un ordine del giorno richiedendo la presenza dell'esercito per controllare la frontiera. Il punto di mediazione che è sembrato di poter cogliere è la costituzione di un centro di «smistamento», che è una figura non prevista dalla legge 40/98, ma che potrebbe utilmente servire a fronteggiare le esigenze di assistenza che si pongono nei confronti di chi viene rintracciato senza documenti nella zona di confine.

Quanto alla natura giuridica del documento che il Comitato si accinge a votare, osserva che esso non vuole avere il carattere vincolante di una risoluzione, ma intende rappresentare una presa di coscienza della situazione che si è registrata in occasione della missione, con l'invito al Governo di tenere in considerazione quanto si espone. Dà quindi lettura del documento stesso:

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol:

a) a seguito della missione effettuata a Gorizia il 30 novembre scorso volta a verificare la situazione degli ingressi clandestini attraverso la frontiera italo-slovena;

b) constatato che nonostante i risultati nella lotta alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani si registra un effettivo incremento della pressione migratoria, che la Direzione distrettuale antimafia di Trieste stima in circa 100 passaggi irregolari ogni giorno;

c) rilevato altresì che la frontiera nel tratto dal Carso triestino alle Alpi friulane presenta nella piana di Gorizia una oggettiva facilità di passaggio e nel contempo una difficoltà di controllo;

d) considerato che soltanto una piccola parte (circa il 10%) delle persone rintracciate in territorio italiano vengono respinte anche a causa di difficoltà burocratiche nella cooperazione di polizia transfrontaliera;

e) considerato che il numero di persone rintracciate e fermate alla frontiera è tale da creare problemi organizzativi e di gestione logistica per quanto attiene alle complesse fasi di identificazione, di foto segnalazione e di rilievo dattiloscopico;

invita il Governo a valutare l'opportunità di:

1. razionalizzare l'impiego delle forze di polizia nel contrasto all'immigrazione clandestina, favorendo il più possibile un'efficace organizzazione delle indagini per mettere in grado le forze di polizia di contrapporsi realmente alle associazioni criminali e ai trafficanti di esseri umani;

2. rafforzare la cooperazione transfrontaliera con la polizia slovena al fine di evitare ogni ostacolo burocratico nelle procedure di respingimento;

3. considerare con attenzione la possibilità di creare un «centro di smistamento» che sia in grado di fronteggiare le esigenze organizzative connesse al rintraccio di clandestini, alla loro identificazione ed all'eventuale respingimento, operazioni che richiedono quotidianamente un considerevole impiego di personale e di mezzi;

4. riferire tempestivamente al Comitato sulle misure che intende adottare in relazione alle problematiche evidenziate.

Il senatore Francesco MORO (LNPI) nel ringraziare il Presidente per la puntuale esposizione, ritiene che il documento di considerazioni che il Comitato si accinge a votare, non possa costituire una mera dichiarazione di intenti, ma debba rappresentare un'occasione per puntualizzare alcuni aspetti. Quanto al centro di smistamento, ritiene che esso dovrebbe essere costituito d'intesa con gli enti locali e le associazioni di volontariato.

Il deputato Elisa POZZA TASCIA (D-U) osserva che anche la situazione riscontrata nel centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria a Roma dovrebbe essere approfondita ed eventualmente fatta oggetto di un documento di considerazioni analogo a quello che il Comitato si accinge a votare in merito a Gorizia. Si riferisce in particolare all'ipotesi che vi siano organizzazioni che predispongono le domande di asilo in formato quasi standard, addirittura inviandole via fax, per le persone ospitate dal centro.

Quanto al punto 2 della parte dispositiva del documento testé letto dal Presidente, ricorda che gli accordi di riammissione tra la Repubblica Italiana e quella Slovena sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2000: sarebbe quindi forse opportuno inserire tale riferimento nel documento.

Ritiene poi che nella parte premittiva dovrebbe essere inserito un encomio per l'operato delle forze di polizia in questo difficile compito di contrasto e di controllo.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) osserva, rispetto al punto 1 della parte dispositiva del documento, che l'impiego delle forze di polizia andrebbe non solo razionalizzato, ma anche intensificato. Quanto alla costituzione di un centro di smistamento, si chiede se esso debba intendersi come modulo organizzativo.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ritiene che un efficace impiego delle forze di polizia non dipenda dal numero degli agenti ma dal razionalizzarne le funzioni, con un efficace coordinamento per cui, talvolta, è forse più utile lasciar passare un clandestino che fermarlo, in quanto il clandestino è una fonte preziosa di informazioni per le indagini che devono mirare a stroncare il traffico di esseri umani. Quanto alla funzione del centro di smistamento ritiene che l'espressione debba riferirsi ad un modulo organizzativo intermedio tra centro di permanenza temporanea e centro di accoglienza, pur trattandosi di una figura non espressamente prevista dalla legge 40/98 sull'immigrazione.

Concorda con l'onorevole Pozza Tasca sull'opportunità di approfondire la situazione riscontrata nel centro di Ponte Galeria, eventualmente votando uno specifico documento di considerazioni anche a tale riguardo.

Raccogliendo quindi le osservazioni svolte dai colleghi pone in votazione il documento di considerazioni relativo alla missione svolta a Gorizia (*vedi allegato*).

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 14,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

ALLEGATO

**DOCUMENTO DI CONSIDERAZIONI RELATIVO ALL'IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI GORIZIA**

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

a) a seguito della missione effettuata a Gorizia il 30 novembre scorso volta a verificare la situazione degli ingressi clandestini attraverso la frontiera italo-slovena;

b) constatato che nonostante i risultati nella lotta alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani si registra un effettivo incremento della pressione migratoria, che la Direzione distrettuale antimafia di Trieste stima in circa 100 passaggi irregolari ogni giorno;

c) pur valutando positivamente l'impegno profuso dagli uomini delle diverse forze di polizia;

d) rilevato altresì che la frontiera nel tratto dal Carso triestino alle Alpi friulane presenta nella piana di Gorizia una oggettiva facilità di passaggio e nel contempo una difficoltà di controllo;

e) considerato che soltanto una piccola parte (circa il 10 per cento) delle persone rintracciate in territorio italiano vengono respinte anche a causa di difficoltà burocratiche nella cooperazione di polizia transfrontaliera;

f) considerato che il numero di persone rintracciate e fermate alla frontiera è tale da creare problemi organizzativi e di gestione logistica per quanto attiene alle complesse fasi di identificazione, di foto segnalazione e di rilievo dattiloscopico,

invita il Governo a valutare l'opportunità di:

1) razionalizzare ed intensificare l'impiego delle forze di polizia nel contrasto all'immigrazione clandestina, favorendo il più possibile un'efficace organizzazione delle indagini per mettere in grado le forze di polizia di contrapporsi realmente alle associazioni criminali e ai trafficanti di esseri umani;

2) rafforzare la cooperazione transfrontaliera con la polizia slovena al fine di evitare ogni ostacolo burocratico nelle procedure di respingimento in ottemperanza degli accordi firmati tra Repubblica Italiana e Repubblica Slovena (*pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2000*);

3) considerare con attenzione la possibilità di creare, d'intesa con gli enti locali e le associazioni di volontariato, un «centro di smistamento» che sia in grado di fronteggiare le esigenze organizzative connesse al rintraccio di clandestini, alla loro identificazione ed all'eventuale respingi-

mento, operazioni che richiedono quotidianamente un considerevole impiego di personale e di mezzi;

4) riferire tempestivamente al Comitato sulle misure che intende adottare in relazione alle problematiche evidenziate.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

214^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo e propone un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PINGGERA dà conto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 13^a. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore PASTORE illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo rilevando che le procedure e gli interventi previsti dalla legge n. 270 del 1997 hanno un carattere transitorio, strettamente legato all'evento giubilare, e non possono dunque essere surrettiziamente resi permanenti come invece previsto da varie disposizioni del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

(4594) Disciplina dell'unificazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone, in merito all'emendamento 2.3, la formulazione di un parere non ostativo a condizione che vengano definite con più precisione la composizione della commissione nonché i criteri e le modalità di funzionamento dell'Agenzia che non possono essere demandati ad un semplice regolamento ministeriale. Con riferimento alla lettera l) del comma 1 del medesimo emendamento ritiene opportuno chiarire che il ricorso a procedure di conciliazione e di arbitrato non è obbligatorio; con riferimento invece al comma 5 ribadisce la opportunità di demandare le contro-

versie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rilevando inoltre il carattere ingiustificato della deroga ivi prevista alle norme che regolano la competenza territoriale del giudice, una deroga che contrasta con il principio di concentrazione ed economicità dei processi.

Propone invece la formulazione di un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.2 nonché sull'emendamento 2.0.1 a condizione che la lettera *b*) del comma 4 venga riformulata attribuendo ad una fonte adeguata la disciplina delle procedure contenziose che non può essere rimessa ad un regolamento adottato dalla medesima commissione che ha funzioni amministrative in materia.

Il senatore PASTORE e il senatore ANDREOLLI, nel concordare con i rilievi svolti dal relatore, osservano che la disciplina in esame dovrebbe essere preventivamente vagliata dai competenti organi dell'Unione europea.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere non ostativo sul testo e gli emendamenti ad esso riferiti integrata dalle osservazioni e condizioni emerse nel corso del dibattito.

(4681) COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni e condizioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il testo del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo a condizione che l'articolo 4 venga riformulato prevedendo la possibilità dell'adozione di misure cautelari urgenti. Con riferimento a questa disposizione osserva altresì l'improprietà della equiparazione della decisione arbitrale alla sentenza passata in giudicato ai fini dell'adozione delle misure sanzionatorie da parte dell'ufficio registrazione domini. Rileva inoltre l'opportunità di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le eventuali controversie che insorgessero relativamente ai provvedimenti del citato ufficio.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere illustrata dal relatore.

(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PINGGERA illustra il contenuto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(123-252-1145-2246-2653-B) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PINGGERA illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PASTORE e il presidente ANDREOLLI avanzano perplessità sulla formulazione del comma 6 dell'articolo 3 osservando in particolare che non vengono definiti con chiarezza i criteri cui il Ministro della sanità deve attenersi per l'adozione del decreto che fissa le modalità di svolgimento del corso di formazione.

Il relatore PINGGERA rileva l'opportunità di chiedere chiarimenti al Governo sulla portata della citata disposizione.

Concorda la Sottocommissione.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

305^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interpretazione autentica delle disposizioni in materia di usura. Il provvedimento non reca alcuna clausola di copertura, in quanto la relazione tecnica stima che la perdita di gettito IRPEG correlata ai minori ricavi delle banche sia compensata, nel caso di mutui contratti dalle imprese, dalle maggiori entrate connesse alla minori quote di deducibilità e, nel caso di mutui contratti dalle famiglie, dal maggior gettito derivante in parte dalla riduzione delle detrazioni per i mutui per l'acquisto della prima casa e in parte dagli effetti espansivi indotti dal maggior reddito disponibile per le famiglie. Per quanto di competenza, rileva che la prassi della Commissione bilancio suggerisce di non considerare nella quantificazione delle disposizioni gli effetti indiretti sul gettito tributario, sia per la mancata sincronia dei rispettivi effetti finanziari, sia per la difficoltà di valutare gli effetti sul gettito connessi con l'aumento del reddito disponibile per le famiglie. Segnala, poi, che la relazione tecnica non sembra tenere conto degli effetti del provvedimento sul gettito dell'IRAP, in relazione al quale potrebbe manifestarsi una contrazione correlata ai minori ricavi delle banche, non compensata da maggiori versamenti. Occorre infine approfondire le ipotesi della relazione tecnica re-

lative all'esaurimento in cinque anni delle potenziali rinegoziazioni, tenendo peraltro conto che in ciascun esercizio a decorrere dal 2001 può verificarsi la condizione che il tasso di sostituzione determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comporti la necessità di nuove rinegoziazioni con ulteriori effetti riduttivi sui ricavi delle banche.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che, tenuto conto della rilevanza delle disposizioni del provvedimento in esame e della necessità di effettuare un approfondimento, anche con il coinvolgimento del Ministero delle finanze, sia opportuno rinviare l'espressione del parere.

Il senatore VEGAS concorda con l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento, sollecitando chiarimenti e ulteriori elementi informativi sull'entità dei mutui interessati dalla disposizione e sulle caratteristiche dei beneficiari. Ritiene altresì debbano essere approfonditi i rilievi di copertura e fornite ulteriori indicazioni in ordine alla disposizione di cui al comma 4, che sembra poter coinvolgere le emissioni dei titoli di Stato.

Il senatore AZZOLLINI ritiene debbano essere approfonditi in modo particolare i rilievi del relatore sulla inclusione nella relazione tecnica degli effetti indiretti sul gettito tributario connessi con il maggior reddito disponibile delle famiglie.

La Sottocommissione rinvia quindi l'esame del provvedimento in titolo.

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, di un decreto-legge recante varie disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia. Per quanto di competenza, rileva che gli articoli 20 e 22, concernenti rispettivamente le indennità spettanti ai giudici di pace coordinatori di uffici e la durata dell'ufficio di giudice onorario, sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari, sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Segnala poi il comma 1-bis dell'articolo 24, inserito dalla Camera, che prevede la copertura di posti della carriera dirigenziale mediante ricorso alle graduatorie di merito di concorsi precedentemente banditi, senza precisare – come richiesto nel parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera – il rispetto della normativa concernente le assunzioni nel pubblico impiego. In merito infine agli articoli 24-bis e 24-ter, in materia di indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari, le modifiche dei parametri di corresponsione delle indennità secondo la relazione tecnica trovano compensazione al loro interno, diversamente da quanto indicato nel comma 2 di entrambi gli articoli, che sembrano fare riferimento a

risorse di bilancio. Si tratta, quindi, di verificare la correttezza della stima dell'onere netto derivante dalle citate disposizioni, che è stato quantificato utilizzando i dati di cui alla relazione tecnica della legge n. 468 del 1999, tenuto conto delle modifiche che potrebbero essere nel frattempo intervenute negli organici dei giudici citati.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che, come del resto già emerso nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, gli oneri connessi agli articoli 20 e 22 devono essere contenuti nel limite delle risorse già attivate per tali finalità. Per ciò che concerne le osservazioni relative all'articolo 24, comma 1-*bis*, dopo aver osservato che il parere della Commissione bilancio della Camera richiedeva l'inserimento di un esplicito richiamo delle procedure di programmazione, ritiene che i rilievi emersi dal dibattito presso entrambi i rami del Parlamento siano sufficienti a garantire che l'attuazione della disposizione avvenga nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. In relazione agli articoli 24-*bis* e 24-*ter*, ricorda che dalle relazioni tecniche predisposte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento risultava la completa compensazione degli effetti finanziari.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che l'attuazione dell'articolo 24, comma 1-*bis*, deve avvenire nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure sulle fondazioni lirico-sinfoniche, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non ci sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure per la sorveglianza epide-

miologica dei bovini, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, Veltri ed altri, Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE segnala che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge nonché su alcuni emendamenti nella seduta del 22 giugno 1999. Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 10.104, identico al 10.1, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala quindi gli emendamenti 10.500/1 e 10.500, concernenti il regime fiscale applicabile alle operazioni di trasferimento previste dal disegno di legge e alle relative plusvalenze patrimoniali: al riguardo, è opportuno acquisire il parere delle Finanze.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore quanto alla valutazione dell'emendamento 10.104, mentre dichiara di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.500/1 e 10.500.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea la necessità di acquisire il parere del Ministero delle finanze sugli ultimi due emendamenti citati dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MORGANDO dà conto del parere del Ministero delle finanze, ad avviso del quale non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.500/1 e 10.500.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 10.104, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato alla tutela dei domini *Internet*.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, nell'ambito dell'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR. La relazione al disegno di legge sostiene che tale istituzione non comporta maggiori oneri, in quanto il suddetto Istituto provvederà ai compiti di gestione nell'ambito delle proprie ordinarie dotazioni. Al riguardo occorre valutare se le risorse materiali, finanziarie e di personale del CNR siano effettivamente sufficienti a provvedere all'istituzione e alla gestione della nuova Anagrafe.

Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti trasmessi (2.3, 2.0.1 e 2.0.2), che prevedono l'istituzione di Agenzie e Commissioni con le medesime finalità presso la Presidenza del Consiglio o diversi Ministeri.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dell'Anagrafe citata saranno fronteggiati con le ordinarie risorse di competenza dell'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti, che determinano maggiori oneri non quantificati né coperti, connessi con l'istituzione delle nuove strutture.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che le risorse materiali, finanziarie e di personale del CNR siano effettivamente sufficienti a provvedere all'istituzione e alla gestione della nuova Anagrafe. Esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti trasmessi.

(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge recante misure per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1, comma 2, che, nel prevedere la nomina di un Commissario *ad acta*, pone i relativi oneri a carico dell'ente inadempiente. Occorre, inoltre, acquisire indicazioni dal Tesoro sulla sussistenza delle risorse richiamate dall'articolo 4, comma 3, nella entità accertata al 31 dicembre 1999 e sugli effetti finanziari dell'articolo 6, comma 4.

In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.16, 3.0.2, 4.7, 6.1 e 6.2, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, poi, acquisire indicazioni dal Tesoro sulla quantificazione dell'emendamento 3.0.3 e sulla sussistenza delle risorse richiamate dagli emendamenti 1.7 e 6.3. Appare, infine, opportuno approfondire gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 7.0.1, 7.0.5 e 7.0.6.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la norma di cui all'articolo 1, comma 2, riveste una valenza meramente cautelativa e sottolinea che ove si dovesse effettivamente procedere alla nomina del Commissario, i relativi oneri sarebbero fronteggiati dall'ente interessato con i propri ordinari stanziamenti di bilancio.

Con riferimento all'osservazione del relatore sull'articolo 4, comma 3, dichiara di non essere in grado, al momento, di accertare l'effettiva sussistenza delle risorse, non essendo state ancora completate le necessarie operazioni di trasferimento alle Regioni: in ogni caso, fa presente che la portata della norma è limitata alle risorse che risultassero effettivamente sussistenti al termine di tali operazioni.

In relazione all'articolo 6, comma 4, osserva che l'attuale formulazione della norma, facendo riferimento ad eventuali ulteriori risparmi e vincolando l'utilizzo delle risorse nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, consente di superare le perplessità inizialmente manifestate dal Tesoro sulla disposizione.

Con riguardo infine agli emendamenti 3.16, 3.0.2, 4.7, 6.1 e 6.2, dichiara di concordare con il relatore, mentre sui restanti emendamenti citati non ha osservazioni da formulare, eccetto che sull'emendamento 3.0.3, sul quale esprime avviso contrario.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di formulare parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.16, 3.0.2, 3.0.3, 4.7, 6.1 e 6.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2000.

Il presidente COVIELLO fa presente che si tratta del testo unificato predisposto dalla relatrice per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica, sul quale la Sottocommissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta del 27 settembre scorso, più volte sollecitata e al momento non pervenuta. È pervenuto nel frattempo un emendamento del Governo che riformula la clausola di copertura, per la valutazione del quale è comunque indispensabile disporre della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2001

61^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 14

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo (*Doc. IV, n. 6*)

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 11*).
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE UN SENATORE

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (4941).
-

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura (4941).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI.- Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).

- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonchè del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (4932) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
 - ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
 - COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete *Internet*. (4681).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (4939).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4841).
- PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4842).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).

- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685)
 - Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
 - SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
 - e della petizione n. 786 ad essi attinente.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 15

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia (1578).
- RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie (2069).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale». (106).
 - GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 11 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ROTELLI ed altri – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- COLLINO e BUCCIERO – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET (4681).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-

- glio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
 - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
 - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
 - Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
 - Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).
-